

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

XVI.**TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA F. M.**

SOMMARIO — *Proclamazione del nuovo Senatore Carlo Prinetti — Omaggi — Comunicazione di lettera del Sindaco di Venezia — Proposte dei Senatori Manzoni e Chiaravina per una delegazione che rappresenti il Senato a Venezia nella occasione della inaugurazione del monumento a Daniele Manin — Proposta del Presidente, ammessa — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Discorsi dei Senatori Pica e Pescatore contro l'abolizione della pena di morte — Discorso del Ministro di Grazia e Giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2, 10.

Sono presenti, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio. Più tardi intervengono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Proclamazione del nuovo Senatore
Carlo Prinetti.**

PRESIDENTE. Essendo stati convalidati dalla Giunta esaminatrice i titoli del Senatore commendator Prinetti che ha già prestato giuramento nel giorno della seduta inaugurale della presente Sessione, non resta che a compiere la formalità di proclamarlo Senatore del Regno.

Risultando che il Senatore comm. Prinetti si trova nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Chiaravina e Casati a volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Prinetti viene introdotto nell'Aula ed il Presidente, dopo avergli annunziato l'avvenuta convalidazione de'suoi titoli e dopo aver rammentato la sua prestazione di giuramento, lo proclama Senatore del Regno e lo invita a prender posto fra i suoi Colleghi.)

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Cav. Beltrani Scalia di due suoi *Lavori relativi al nuovo progetto di Codice penale.*

Il signor. Aurelio Turcotti del suo *Trattato di morale umana, emancipata da ogni dogma, pregiudizio, ecc.*

Il comm. prof. Boccardo, della 13^a Serie del suo *Dizionario universale dell'economia politica e del commercio.*

Il Ministro degli Esteri della *Raccolta degli atti della Conferenza di Bruxelles.*

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura al Senato di una lettera pervenutami questa mattina dall'onorevole Sindaco di Venezia. Essa è così concepita:

« Eccellenza, ho l'onore di partecipare all'E. V. che nel giorno 22 marzo prossimo venturo avrà luogo in Venezia la solenne inaugurazione del monumento a Daniele Manin.

» Venezia ascriverebbe ad alto onore se in quel giorno V. E. volesse intervenire personalmente alla cerimonia, e l'illustre Senato del Regno delegasse all'uopo apposita rappresentanza.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

» Prego pertanto l'E. V. a comunicare agli illustri signori Senatori la presente ed indicarmi a tempo opportuno quali fra loro fossero stati scelti per la cerimonia.

» Gradisca l'E. V. Illustrissima i sensi della mia stima ed osservanza particolare.

Il Sindaco
FORNONI. »

La Presidenza non fa a questo riguardo alcuna proposta; aspetta di sentire quali siano le intenzioni del Senato per potervisi uniformare.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. Io sarei d'avviso che l'incarico di rappresentare il Senato in questa circostanza fosse deferito ai signori Senatori, nostri Colleghi, che si trovano attualmente in Venezia.

PRESIDENTE. Ella in sostanza propone che non si elegga una delegazione, ma che i Signori Senatori, presenti in Venezia, rappresentino il Senato nella cerimonia.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. A me pare che, qualora il Senato ammetta il principio di essere rappresentato all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin, sarebbe più decoroso che venisse nominata una Commissione, come si è praticato in altre analoghe circostanze. Propongo perciò che il Senato venga rappresentato all'inaugurazione del monumento Manin per mezzo di un'apposita Commissione da nominarsi.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le due proposte; l'onorevole Senatore Chiavarina propone che si nomini una apposita deputazione la quale rappresenti il Senato in questa circostanza. L'onorevole Senatore Manzoni propone che questa deputazione sia formata dai signori Senatori presenti in Venezia.

Senatore MANZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANZONI. La mia proposta è conforme a quella dell'onorevole Chiavarina. Siamo discordi solo in questo, che egli propone sia fatta la scelta dal grembo del Senato, ed io invece propongo che questa scelta s'intenda fatta nei Senatori presenti in Venezia.

Senatore CHIAVARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIAVARINA. Io non mi oppongo a che la scelta cada sui Senatori che stanno a Venezia. Ma ammesso il principio che il Senato debba essere rappresentato, sarà pur meglio lo sia da una Commissione, piuttostochè da uno o più Senatori individualmente.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione riterrò il Senato consenziente alle proposte combinate dei Senatori Manzoni e Chiavarina, vale a dire, che una Commissione formata dai Senatori residenti in Venezia con a capo uno dei nostri Vice-presidenti, abbia l'incarico di rappresentare il Senato nell'occasione della solenne inaugurazione del monumento a Daniele Manin in Venezia.

Il Senatore Guido Borromeo per motivi di salute chiede un congedo di otto giorni.

Non facendosi opposizioni il congedo gli viene accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Ha la parola l'onorevole Senatore Pica.

Senatore PICA. Onorevoli Senatori. Nella tornata di ieri l'egregio Senatore Errante dimostrò a questo Consesso, con semplici e schiette parole, ma con argomenti efficacissimi, mercè l'unico criterio che aver possiamo delle umane verità, cioè il consenso generale dei popoli e dei legislatori in tutti i tempi, sotto ogni specie di Governo, qualunque ne fosse la religione e lo stato di barbarie o di civiltà, che la pena di morte era stata consacrata nella loro legislazione ed applicata ai malfattori, reputandola giusta, legittima ed efficace, e che perciò appunto noi dobbiamo tenerla per giusta, legittima ed efficace. L'onorevole Errante vi dimostrò pure, che l'opportunità di abolire questa pena non può dirsi ancora sopravvenuta, poichè l'accurata inchiesta, raccolta a cura dell'onorando Guardasigilli, ha messo in evidenza che la maggioranza della magistratura e dei cittadini più savii e reputati, interrogati dai Prefetti, hanno concordemente opinato non essere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

ancora giunto il tempo di attuare questa grave e perigliosa riforma. E l'onorevole Senatore Conforti, benchè animato dallo zelo dei nuovi convertiti alle teorie degli abolizionisti ha anche esso, con quella lealtà di animo che lo distingue, riconosciuto legittima la pena, e, contrastandone soltanto l'efficacia, confessato che a giudicare della opportunità di abolirla sono assai più competenti coloro che stanno al timone dello Stato, di qualunque altro privato cittadino; sicchè egli, ammettendo la legittimità della pena capitale e la competenza del Governo nel giudicarne ora inopportuna l'abolizione, riusciva a confermare, anzichè confutare, le parole dell'onorevole Senatore Errante.

Ed io, o Signori, mi permetterò di aggiungere un fatto che dimostra quanto coscienzioso fosse l'onorevole Senatore Conforti. Nè egli, nè gli altri onorandi Senatori Borgatti, De Filippo e De Falco, hanno creduto, mentre occupavano l'ufficio di Guardasigilli, di proporre l'abolizione della pena di morte, quantunque oggi, e malgrado che le circostanze sieno mutate in peggio, crescendo ogni giorno il numero de' reati atrocissimi, questa abolizione propugnino tenacemente.

La discussione ridotta ormai in questi angustissimi termini, chè della legittimità e giustizia della pena non si muove dubbio nè dagli uni nè dagli altri e per l'opportunità o inopportunità della sua abolizione si riconosce l'opinione del Governo meritare maggior fiducia di quella di singoli individui, pare che potesse dirsi quasi esaurita, e miglior consiglio sarebbe chiuderla che proseguirla.

Ma le parole pronunziate dall'onorevole Senatore Poggi e da qualche altro oratore, potrebbero forse in alcuno lasciare sussistere ancora qualche obiezione contro il progetto del Ministero, e questa obiezione precisamente mi propongo di rimuovere, ed aggiunger poscia la dimostrazione di tre veri, che il volgo chiamerà paradossi, ma voi, lo spero, riconoscerete innegabili.

Le obiezioni, o Signori, se non vado errato, sono parecchie:

Ve n'è una innanzi tutte, propria e particolare al Regno d'Italia. Dicesi: l'unificazione legislativa deve certamente compiersi, come per ogni altro ramo della pubblica amministrazione, ancora pel Codice penale, perchè

abbiamo tuttavia per esso due diverse legislazioni; una che impera in quasi tutti gli antichi Stati italiani, meno la Toscana, e nella quale è consacrata per moltissimi reati la pena capitale, l'altra, che è appunto la Toscana, nella quale siffatta pena, dopo essere stata già due volte abolita e più volte ristabilita, è ora assolutamente eliminata.

Ora, su questa diversità fondandosi taluni degli abolizionisti, affermano ricisamente: Voi non potete unificare la legislazione italiana, altrimenti che estendendo a tutta Italia l'abolizione, già da anni in Toscana effettuata, della pena capitale; sarebbe orribile rialzare il patibolo su quella terra d'onde era già scomparso e richiamarvi il triste cesso del carnefice che n'era stato bandito.

Una seconda obiezione contro il progetto ministeriale, è tratta dalle statistiche penali, le quali si assicura dimostrino chiaro e netto che dove l'estremo supplizio è stato abolito, i reati, invece di crescere, sono diminuiti, e da ciò si argomenta non essere nè necessaria, nè utile, siffatta gravissima pena.

Anzi si aggiunge, e questa è la terza obiezione, che la vista delle esecuzioni capitali inebria il popolo del desiderio di versare il sangue, di modo che, in conseguenza di questi orrendi spettacoli, i reati sono accresciuti.

Si osserva inoltre: come scopo di ogni pena debba essere l'emenda del colpevole, e la pena di morte non solo la esclude, ma è per propria natura irreparabile in modo, che può trasformarsi in legale assassinio d'un innocente.

E da ultimo, Signori, si dice, quasi lusinga al nostro amore di questa carissima patria nostra, che tutti vivamente sentiamo, che l'Italia ebbe sempre il primato sopra le altre nazioni civili specialmente nel diritto penale, e quindi bisogna, ad ogni costo conservare, proclamando l'abolizione della pena di morte.

Queste sono, o Signori, le obiezioni che io mi propongo confutare.

Mi rimane ora d'annunciarvi i tre veri paradossali pel volgo, ma che voi spero giudicherete diversamente. Eccoli: Il potere legislativo non ha ora il diritto di abolire la pena di morte: Se lo avesse, non dovrebbe usarne nell'interesse istesso dei colpevoli; e da ultimo: — Il progresso della civiltà potrà far scomparire, forse, gli atrocissimi misfatti pei quali

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

ora si propone mantenere l'estremo supplizio, ma non cancellare dai Codici la pena capitale se giammai ricomparissero.

Signori, sarò brevissimo, e non abuserò della vostra cortese attenzione nello svolgere gli argomenti che mi son proposto di trattare.

Si dice dunque anzitutto, o Signori: Voi volete l'unificazione della legislazione penale italiana, ed unificarla, innalzando nuovamente il patibolo nella gentile Toscana, dov'era stato abbattuto; ciò è impossibile, è assurdo; dovete quindi necessariamente, per conservare alla Toscana questa conquista della civiltà, estenderla a tutte le altre provincie italiane. Invece a me sembra che in tutti i casi, nei quali si voglia o si debba unificare diverse legislazioni, non vi sono che due vie da seguire; o attenersi alla migliore e più perfetta, o quando possa dubitarsi se l'una all'altra prevalga, estendere quella già trovata giusta ed opportuna al maggior numero dei cittadini, anco a coloro che da un Codice singolare, eccezionale erano governati.

Ora, nell'unificazione penale, poichè avete presenti due diversi sistemi, e voi non potete ora dire assolutamente ed indubbiamente che il Codice toscano, perchè non contiene la pena di morte, sia migliore degli altri Codici italiani, e perciò debba prevalere sugli altri, perchè ciò sarebbe, permettetemi dirlo, una petizione di principii, e risolvere anticipatamente la quistione che ora si discute, dovete necessariamente acconciarvi ad estendere la legislazione penale che regola la maggioranza delle provincie italiane, alla Toscana.

Dunque togliamo di mezzo questo vizioso modo d'argomentare: ed allora cosa rimane? Che la maggior parte degli Italiani sono retti con leggi contro le quali essi non hanno mai reclamato; leggi le quali hanno, come quelle che le precedettero, conservata per molti gravissimi reati la pena di morte che la sola Toscana aveva tolta e rimessa nel suo Codice secondo le vicende dei tempi.

E perciò se dovesse farsi la unificazione legislativa unicamente togliendo di mezzo uno dei Codici penali Italiani, la minoranza dovrebbe rassegnarsi a subir quello che resse e regge tuttavia il maggior numero dei suoi concittadini.

Fortunatamente però questa rassegnazione

è assai limitata, perchè non è qualcuno degli antichi Codici che si estende a tutta Italia, ma è un nuovo Codice nel quale, se la pena capitale è conservata, ne è però l'applicazione ridotta a pochissimi casi, a quattro soli atrocissimi reati.

Temete forse, o Signori, che la gentile, la colta Toscana rimpiangerà perciò la sua antica autonomia la quale essa, prima fra le provincie italiane generosamente, anzi virilmente rifiutò di conservare, quando proclamò la sua annessione agli Stati retti dalla gloriosa dinastia Sabauda?

Se è vero quanto afferma l'onorevole Senatore Poggi, che cioè dopo l'abolizione della pena di morte quei reati gravissimi che il nuovo Codice punirebbe colla pena di morte, nè dai Toscani, nè da altri italiani in quella bellissima provincia siensi mai più commessi, io auguro ai Toscani di non esser giammai più contristati dalla presenza di quei grandissimi scellerati, sicchè per difetto di delinquenti il patibolo non si eriga mai in Toscana; ma se vi sarà un parricida, un assassino, un avvelenatore, credete voi che i Toscani reclameranno l'odioso privilegio di esser la terra di asilo pel capo di cotesti malvagi uomini?

Creder ciò sarebbe follia: quel popolo è troppo colto per pretendere ad un privilegio per gli assassini che abborre.

La seconda obbiezione che si muove dagli abolizionisti alla conservazione della pena capitale, è tratta dalle statistiche, le quali, a detta loro, dimostrano scemati i reati di sangue con la cessazione della pena capitale.

Non ripeterò, o Signori, che le cifre tolte dalle statistiche parlano e dicono ciò che avete bisogno di far dire ad esse, e perciò s'invocono egualmente a sostegno di contrarie opinioni.

Dirò invece che per invocare le statistiche in questa circostanza, sarebbe stato necessario che presso grandi nazioni per lungo tempo fosse stata abolita la pena di morte e che voi poteste fare il confronto fra i risultamenti di questa abolizione sul numero dei reati, e quelli ottenuti mercè il mantenimento della istessa pena fra altre nazioni che per lunghi periodi di tempo, anzi, dall'incunabolidell'umanità, l'applicazione ai delinquenti.

Ma quando l'abolizione non siasi fatta che in

piccoli Stati e per brevissimo spazio di tempo cosa volete che ciò possa provare?

Io credo che in Toscana e negli altri piccoli Stati, i quali hanno tentato questa perigliosa esperienza non sia stato l'abolizione della pena di morte che abbia cagionato la diminuzione dei reati, ma questa invece abbia quella riforma preceduta e motivata.

Se in cotesti piccoli Stati, si fossero commessi così frequentemente dei reati atrocissimi come quelli che ora attristano l'Italia, io dubito assai, o Signori, che i loro legislatori avrebbero tolta la pena capitale, come dubito che non la ristabilirebbero al presente se si trovassero fra questa crescente corruzione di costumi.

Rimane una terza obbiezione: la pena di morte non emenda il colpevole ed è irreparabile.

La pena può intimorire, essa non emenda: il pentimento è un fatto intimo della coscienza umana, che ci sottrae allo impero del legislatore e non può giammai da esso accertarsi: spesso il colpevole si mostra pentito per ottenere la mitigazione o l'abbreviazione della pena che subisce, ma il più delle volte è una mera ipocrisia aggiunta alla prima corruzione.

Il legislatore punisce non per correggere, nè per espriare il male con la pena: punisce per tutelare e difendere la società: se il colpevole potrà emendarsi sarà un bene di più, una sorte di vantaggio indiretto, non altro.

Emendare l'assassino, il parricida! Credete voi seriamente, o Signori, che questo sia possibile, e possibile per opera umana, per una più o meno lunga detenzione in quei santi luoghi che si chiamano ergastoli?

Ma la pena di morte, si aggiunge, mentre è la più grave di tutte è nondimeno irreparabile, se, per la fallibilità di giudizi umani, abbia raggiunto un innocente invece del colpevole.

È vero: nè io nè altri potremo negare essere questa l'unica seria obbiezione.

Se voi perciò credete che la pena di morte non possa applicarsi se non in pochissimi casi, se credete che la maggioranza de' giurati nei verdetti pe' reati capitali non tuteli a sufficienza l'innocente calunniato e chiedete la loro unanimità; se nè pur paghi acclamate che al giudizio dei giurati, in questi casi, si aggiunga la

revisione di un magistrato, io dirò che niuna precauzione può parer soverchia pria di abbandonar la vita d'un nostro simile al carnefice e farò plauso a questi prudenti provvedimenti.

Ma se dal solo fatto che la pena di morte è irreparabile se ne vuol concludere che deve essere abolita, io risponderò che tutte le pene sono del pari irreparabili. Quando un innocente è solamente imprigionato e pria del giudizio muore, ovvero mentre subisce una pena temporanea la sua esistenza si spegne, una postuma riabilitazione potrà ridonargli la vita e la libertà?

Quando uno condannato alla prigione, dopo avervi durato dieci o venti anni, è riconosciuto e proclamato innocente e restituito alla famiglia ed alla società, potrete voi togliergli le sofferenze patite? Non parliamo, o Signori, della irreparabilità della pena di morte: tutte le pene sono irreparabili!

Ed io lo posso dire per esperienza, perchè se dopo dieci lunghi anni passati nei ferri, ho ora onorevol seggio fra voi ed ho veduto compiuto il più ardente desiderio di tutta la mia vita, il glorioso risorgimento italiano, non per questo sento meno il dolore di aver perduti in un'ergastolo i più floridi anni e di averli irreparabilmente perduti!

La rimembranza del dolore è essa stessa dolorosa.

Non so da quale degli onorevoli Senatori, a dimostrare come la pena di morte, anzicchè efficace ed utile alla repressione di malvagi istinti che spingono gli uomini ai grandi misfatti, sia risvegliatrice di queste triste tendenze e provocatrice di reati di sangue, fu fatto cenno di un Cappellano che accompagnava cento sessantotto sentenziati all'estremo supplizio, e seppe da costoro che cento sessanta fra essi avevano parecchie volte assistito alle esecuzioni capitali: d'onde il solito argomento scolastico: *Post hoc, ergo propter hoc!*

Ma, o Signori, in generale, non sono mica gli uomini onesti che vanno a vedere l'esecuzione di una pena capitale, vi accorrono in folla soltanto coloro che sono già nella via del misfatto e forse usi già a bagnare le mani nel sangue.

Evvi però una considerazione assai più semplice ed evidente per toglier forza a quell'argomento. Il Cappellano sapeva quanti fra i

tristi che si erano dilettrati assistendo intorno al patibolo alle esecuzioni capitali, erano giunti fino a dovervi salire essi medesimi percorrendo la scala ascendente dei crimini: ma il buon Cappellano non sapeva, nè poteva sapere quante migliaia d'uomini, meno profondamente corrotti, furono da quel salutare spavento compresi che desta il solenne apparato della morte, e si trattennero, per non raggiungerlo, sullo sdruciolevo pendio del misfate.

Sapete dunque il risultamento negativo su pochi e più tristi: ignorate il positivo e benefico su i moltissimi e meno malvagi.

L'ultima obiezione è tratta dalla necessità di conservare, con l'abolizione della pena di morte, il PRIMATO degli Italiani. Dio buono! siamo un po' più modesti: non parliamo di primato per ora: contentiamoci di augurare ai nostri nepoti di riconquistarlo, e procacciamo frattanto di non rendere ad essi più ardua questa non facile impresa, con leggi improvide ed inopportune.

Noi siamo stati gli ultimi ad assiderci al banchetto delle nazioni, ed abbiamo ancora molto ad imparare da quelle che ci precedettero nello stabilire e svolgere le libere istituzioni e tutte le sorgenti della umana operosità: siamo modesti, apprendiamo da esse ad assicurare e tutelare la vita, l'onore e le sostanze de' cittadini onesti e pacifici, pria di volere farla da maestri ed insegnare il rispetto per la vita de' grandi colpevoli con l'abolizione della pena di morte. Badiamo che esse già ci rimproverano un sentimentalismo morboso che ci vieta di por freno alla camorra, alla mafia, alle associazioni dei pugnalatori, alle gesta sanguinose de' briganti, mali che pur troppo infestano l'Italia con grave pregiudizio degli onesti cittadini e dello svolgimento della pubblica ricchezza. Lungi di pretendere al primato fra le nazioni civili, noi dobbiamo aspirare a raggiungerle nella via che hanno percorsa.

Parmi che io sia già a metà del mio compito avendo confutate le principali obiezioni degli abolizionisti.

Ora vengo ai tre paradossi: paradossi a giudizio del volgo; per me, e spero anche per voi, verità indiscutibili.

Il potere legislativo non ha ora la facoltà di abolire la pena di morte scritta da secoli nella

maggior parte delle legislazioni degli antichi Stati italiani e conservata nel Codice sardo e napoletano.

Nei Governi assoluti è rare volte il monarca, spesso i suoi ministri onnipotenti, e talvolta i suoi favoriti, quelli che fanno e disfanno le leggi; ma nei Governi liberi, quale è fortunatamente il Regno d'Italia, e libero, non di nome soltanto ma di fatto, grazie alla lealtà del Sovrano che lo regge, le leggi nuove non si fanno nè le antiche si disfanno, se non quando ne sia universalmente, vivamente e persistentemente sentito il bisogno; quando sono penetrate già nella coscienza del popolo; quando il popolo è persuaso che una legge sia ingiusta, inutile, dannosa, e pressochè unanime chiede che sia tolta o che la si riformi.

È questo forse il sentimento che ora predomina, e si manifesta in mille modi in Italia per la pronta abolizione della pena di morte?

Vi sono certo dei professori rispettabilissimi che dalle cattedre predicano che essa è ingiusta, è illegittima, inefficace, pericolosa, e perciò senza indugio bisogna farla cessare; ed il Senatore Tecchio vi ha enumerato 40 o 50 di questi egregi professori che così insegnano.

Questo istesso concetto si è da essi e da parecchi eminenti avvocati, ai quali giustamente preme sbarazzarsi dalle ansie e dalle responsabilità delle difese capitali, ripetuto in un consesso giuridico, ove niuno amava naturalmente mostrarsi men benigno o filantropo degli altri. Ma che significa tutto questo? Che dalla coscienza popolare risulti il bisogno di cancellare questa punizione dal nuovo Codice italiano?

Ma queste voci certo autorevoli esprimono esse la opinione universale, quando i giurati medesimi negano tante volte le circostanze attenuanti che salverebbero i malfattori dall'estremo supplizio, quando innanzi a voi non si presentano migliaia di petizioni coperte da centinaia di firme che dimandino l'abolizione della pena di morte; quando non esiste, neppure in germe, una vasta agitazione legale per implorare cotanta riforma, anzi non v'è neppure un partito politico che abbia posto nella sua bandiera l'abolizione di questa pena? Io ho letto, o Signori, molti programmi elettorali di ogni stile e di ogni colore, messi fuori in occasione delle ultime recenti elezioni, e pure in veruno

di essi ho trovato che il candidato si raccomandasse ai suoi elettori, proponendosi propugnare l'abolizione della pena di morte. Dirò di più che molti dei candidati, se ciò avessero detto, sarebbero stati respinti, perchè la gran massa degli elettori desidera che sia sostenuta ed efficacemente tutelata dalle leggi la vita degli onesti, senza molto affannarsi per la conservazione di quella degli assassini, i quali finché vivono possono sempre, sia evadendo dai luoghi di malsicura custodia, sia profittando degli avvenimenti, uscirne per tornare a delinquere.

Adunque se il paese stesso desidera che la pena di morte sia mantenuta o per lo meno non vi chiede che sia abolita, avete voi ciò nonostante diritto di abolirla? Io credo di no perchè, come dissi, nei Governi liberi le leggi nuove non si fanno, nè le vecchie si disfanno che per bisogni universalmente sentiti: parmi questo primo paradosso diventi una verità.

Veniamo al secondo:

Se voi poteste abolire la pena di morte giovereste forse almeno i malfattori risparmiandone la vita? Anche qui io dico di no; e sapete perchè? Perchè gli abolizionisti, almeno per ora, sono costretti a proporvi che alla pena di morte si sostituisca la pena del carcere cellulare e perpetuo, la pena dell'ergastolo, salvo in prosiegua a dire anco questa illegittima, ingiusta ed inutile.

Per ora accettano la detenzione perpetua e cellulare e con ragione aggiungono che questa pena sarà più grave della pena di morte, perchè una lunga vita di martirii è più dura di un'istante di sofferenza. Ebbene, o Signori, io ne convengo; e qualunque dei malfattori che non sia totalmente corrotto o estremamente codardo, preferirà di mettere il suo capo sotto la scure del carnefice anzichè essere rinchiuso eternamente, disperatamente solo in una cella donde abbia la certezza di non uscire che morto, senza vedere mai più alcuno de' suoi cari, senza udir mai parola di conforto, di speranza, sicuro che in quello spaventevole perpetuo isolamento la parola sarà obbiata e l'intelligenza spenta lentamente nella demenza o nello idiotismo.

Or se questo e non altro sarebbe per i grandi colpevoli il beneficio della sostituzione del carcere perpetuo cellulare alla pena capitale, io chiederò agli abolizionisti: È questa la vostra

umanità, la vostra filantropia e il progresso che desiderate? Strappate il colpevole al carnefice per seppellirlo vivo? Se pur troppo è questo, e non può essere altro che questo, allora risponderò: siate giusti anche coi malfattori, non aggravate la loro condizione, non togliete ad essi almeno il supremo rifugio di potersi pentire ed implorare da Dio il perdono pria di ascendere il patibolo: in quel carcere che, pietosi, voi invece gli assegnate, neppur questo sarà possibile a fantasmi di uomini divenuti idioti.

Vero è, o Signori, che ora si parla di abolizione della pena di morte, domani si parlerà dell'abolizione del carcere perpetuo, poi si vorrà bandire la detenzione anco temporanea, e così progredendo di mano in mano si dovrà riuscire a chiedere per i malfattori che sieno mantenuti dal pubblico erario e dichiarati benemeriti della patria, poichè finalmente, s'essi hanno misfatto la colpa è della Società che non li ha instruiti, educati, arricchiti. Già ora si comincia ad iscusarli tutti come monomaniaci ragionanti, e chiederne perciò l'assoluzione ai giurati, domani, lo ripeto, si dirà che a guarirli bisogna soddisfarne gl'instinti e gli appetiti!

Il secondo apparente paradosso è anco esso adunque una grandissima verità.

Non mi rimane che a parlare dell'ultimo ed ho finito.

Il progresso, dicesi, farà scomparire la pena di morte. Non è vero, o Signori: potrà fare scomparire i reati atroci che da quella pena sono ora colpiti, ma non cancellare la pena di morte.

Gli antichi, per quanto io mi ricordo, supponevano che l'umanità fosse sempre in decadenza. Si cominciò coll'età dell'oro e si venne all'età del bronzo e del ferro; e se questa teoria della progressiva decadenza umana fosse vera, io concepisco che la pena di morte potrebbe scomparire dalle leggi, poichè allora i reati crescerebbero ogni di più, ed i malfattori più terribili diverrebbero i sovrani della società; bisognerebbe rispettarli: non solo la pena di morte non potrebbe raggiungerli, ma sarebbero essi padroni di quella dei pochi uomini onesti, i quali fossero, per miracolo, sopravvissuti a questa universale corruzione.

Ora prevale invece una teoria perfettamente opposta, cioè che l'umanità progredisca sempre

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

e debba continuare a progredire indefinitamente, sicchè le malattie morali e fisiche, e fin la morte naturale dovranno un giorno scomparire.

Per me confesso che non ammetto nè l'una nè l'altra teoria. Sta per me che la società progredisce quasi a spirale, sicchè vi siano quei corsi e ricorsi dalla barbarie alla civiltà e da questa a quella che il Vico riconosceva.

Ma ammettiamo il progresso continuo, indefinito se volete; l'istruzione quindi progredirà e diverrà universale, e con essa la pubblica moralità; i reati diverranno più rari, e quelli gravissimi o scompariranno del tutto, o almeno si ridurranno a pochissimi.

Ora supponete una società nella quale la morale sia a questo punto; supponete, come mi pare di aver letto in un'opera del Bulwer, che gli assassini sian divenuti così rari da non ricordarsene da secoli un solo esempio; la pena di morte sarà scritta inutilmente ne' Codici di questa buona gente poichè non vi sarà il caso di farne mai l'applicazione; ma cancellata, oibò, perchè a maniera che gli uomini diverranno più generalmente virtuosi, più crescerà fra essi l'abbominazione pe' crimini gravissimi e l'esecrazione per quei scellerati che, nonchè eseguirli, osassero soltanto concepirli, e perciò solo diverrebbero indegni di continuare a vivere in mezzo ad una sì perfetta società. Se quindi, per una sorta di cataclismo morale, in mezzo ad essa sorgesse un assassino, un parricida, ma credete voi che quella gente non sarebbe tutta compresa d'orrore, e questo assassino, questo parricida diventerebbe lo scomunicato di quella società, sì che ciascuno lo sfuggirebbe, lo respingerebbe, e ad esso gli mancherebbe la terra, l'acqua, il fuoco e tutto; e da sè medesimo dovrebbe cercare di finire la vita in qualsiasi modo anche quando non lo colpisse il carnefice?

Dunque scompariranno i reati od almeno diverranno più rari, ma la pena di morte non sarà abolita per virtù del progresso. E qui, dimostrato anco quest'ultimo assunto, dovrei porre termine al mio dire, se non mi rimanesse a provarvi col fatto che la diminuita esecuzione delle condanne capitali ha dato tristi risultati perchè i gravi reati lungi di scemare sono in proporzione aumentati.

Siamo sinceri, Signori: la pena di morte è

scritta in due dei nostri Codici, scritta per molti reati, e sovente comminata.

Ma la istituzione dei giurati ha moltiplicate le assoluzioni: la facoltà ad essi attribuita di accordare in qualunque caso le circostanze attenuanti ha risparmiato la pena capitale a molti reati di sangue: la differenza della legislazione fra la Toscana e le altre provincie italiane ha moltissime fiate contribuito a far parreggiare, almeno in fatto, mercè la grazia sovrana, la condizione dei colpevoli degli stessi reati in tutte le provincie: le condanne capitali non pertanto sono aumentate, le esecuzioni diminuite ed i crimini gravissimi cresciuti.

Giustifico questo mio dire con alcune cifre.

Anno	N. dei condannati alla pena di morte	N. dei condannati alla pena capitale per i quali la sentenza fu eseguita
1860	92	33
1861	69	16
1862	87	27
1863	98	17
1864	94	23
1865	77	12
1866	81	—
1867	75	7
1868	72	7
1869	111	4
1870	102	1
1871	122	2
1872	41	2
1873	73	5
1874	87	3

Osservazioni. — Nel 1861 sono compresi i dati di Roma e non quelli del Veneto.

Dal 1862 al 1874 sono compresi i dati di tutto il Regno.

Si vede, o Signori, che il numero delle esecuzioni è stato mitissimo in proporzione delle condanne capitali, già anco esse scemate nel numero: ma i reati sono diminuiti? oh, no! sono sempre cresciuti, e ciò perchè? perchè il popolo non guarda a ciò che è scritto nel Codice, guarda ai fatti materiali: per esso la pena di morte è scomparsa quando quasi mai se ne fa l'applicazione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

Se questo è il risultamento delle menomate esecuzioni capitali, credete voi tuttora, o Signori, che abolendole del tutto la vita degli onesti sia meglio tutelata?

Io non lo credo: credo che la pena di morte, limitata quale è nel progetto ministeriale a pochi atrocissimi reati, debba esser mantenuta, questo provvedimento conciliando con tutte quelle umane precauzioni che possano garantire non applicarsi mai se non ai veri colpevoli, immeritevoli di conservar la vita, fosse anco in un carcere perpetuo, in mezzo a quella civile società che essi hanno col loro atroce misfatto profondamente offesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori Senatori. Mentre i sostenitori dell'abolizione della pena estrema si accalcavano in folla per parlare tutti, gli uni dopo gli altri, nel medesimo senso, noi sostenitori del voto contrario taciti e in pace passavamo per questa ardua controversia senza sospetto di trovar per via cosa che al nostro riposar fosse molesta.

Quando ecco suonò in quest'aula una voce quanto moderata e mansueta per solito altrettanto autorevole che ci invitò a parlare.

Parlate, disse, altrimenti abbiamo ragione di tenervi come tacitamente confessi e diffidenti della virtù della vostra tesi.

Questa voce suscitò valenti oratori, ai quali parve di dover uscire dal loro modesto e silenzioso riserbo che mi pare non mancasse di dignità.

E a me pure sia permesso di dichiarare apertamente e francamente il mio voto, quantunque a dir vero, mi sento quasi venir meno il coraggio dopo l'eloquentissima orazione dell'onorevole Senatore Pica.

Anzitutto però debbo rilevare una bella dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Senatore Conforti: « entrambe le opinioni, disse, sono rispettabili, rispettiamoci adunque tutti e discutiamo. » Accetto e lodo cotesta sentenza, e aggiungo che dobbiamo accomunarci tutti lo stesso titolo di difensori delle vite umane, non lasciarlo esclusivamente ai sostenitori dell'abolizione i quali in verità se lo attribuiscono a se soli come se essi soli difendessero la vita degli uomini.

No, o Signori, da diversi punti di vista, ma

tutti noi e dell'uno e dell'altro partito vogliamo difendere la vita degli uomini.

Lo dico colle parole del famoso Relatore del Codice belga i cui discorsi sono raccolti in molti luoghi siccome quelli che spargono una viva luce su tutte le parti del diritto penale.

« Je pense, ci disse, que le législateur ne doit pas compromettre la vie des innocents pour épargner la vie des assassins. »

Mi si dirà. Dopo le tante e sì belle cose dette da valentissimi oratori, credi tu di poter apportare ancora nella discussione di cui si tratta un qualche utile schiarimento? Signori, lo spero. Finora io non sentii discutere che un solo criterio, il criterio dell'utilità e della necessità.

Non credo che la legislazione universale, non credo in ispecie che la legislazione penale sia tutta fondata su questo unico criterio. Il criterio è duplice l'uno è la giustizia, l'altro la utilità. E non è già che questi due criterii si contraddicano o si modifichino; no la giustizia e l'utilità diverse di origine e di sostanza sono nei risultati la stessa cosa; la giustizia nel risultato è la tutela sociale, ma l'uno dei detti criteri chiarisce l'altro, lo controlla e spesso lo supplisce; è svolgendo questo concetto, che io credo di potere ancora, allo stato in cui è giunta la discussione presente contribuire a meglio chiarire la questione medesima.

L'opinione dei sostenitori del tema contrario si appoggia certamente a grandi autorità di scrittori moderni. Ma, Signori, mi pare che quest'opinione possa assomigliarsi a quelle famiglie le quali arricchite rapidamente si atteggiavano poi a nobiltà e cercano la loro origine nei remoti secoli, la cercherebbero, quasi quasi nella prosapia di Augusto o di Enea.

Quest'opinione, non contenta dell'autorità dei nostri scrittori moderni, si studia di risalire anche all'antichità, e dimostrare che essa discende dalla legge Sempronia o dalle sentenze di Giulio Cesare, stiamo a vedere anche dalla filosofia di Platone, il quale però, per quanto io sappia, non produsse mai una somigliante teoria, ed anzi nel nobilissimo trattato *delle leggi*, nel nobilissimo dialogo tra Socrate ed i suoi amici, ci mostra come un cittadino, benchè condannato a morte dalle leggi della repubblica, anche potendolo, fuggire non debba, e debba assolutamente obbedire alle leggi. La legge Sempronia, o Signori, *ne quis civis roma-*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

mus injussu populi necaretur, era una guarentigia che i Gracchi stipularono a tutela della plebe che essi agitavano continuamente, contro le classi avverse le quali erano in possesso dell'autorità giudiziaria, e che con quest'autorità potevano agevolmente condannare e proscrivere: e se Giulio Cesare nel Senato romano tentò di salvare i complici di Catilina, ne aveva ben donde, e lo stesso Sallustio ce lo lascia intendere assai chiaramente. Cesare aveva in quel tempo già profuso tutto il suo patrimonio e contratto immensi debiti per cattivarsi il favore della plebe, che lo doveva portare al colmo della potenza dittatoriale sopra il mondo intero. Ora, in quel momento tutta la plebe romana favoriva l'impresa di Catilina: *Cuncta omnino plebs Catilinae incepta probabat*.

Dice Sallustio. Il discorso di Cesare fu interamente politico. Ei disse: Nell'urto delle fazioni delle quali una vince oggi, e perde domani, importa usare moderazione, perchè quella che oggi provoca con pene troppo severe non debba subire peggiore sorte dalla fazione contraria vittoriosa all'indomani.

Nulla ha dunque di autorità l'antichità citata dai sostenitori dell'opinione contraria nulla ha di comune con la teoria di cui si tratta: la quale sorse soltanto nei tempi moderni.

E come sorse, o Signori? sorse da un movimento d'indignazione e di reazione contro legislazioni barbare le quali profondavano i supplizi estremi, ad ogni tratto, e per reati, che punto li meritavano. Rousseau alla vista dei mali immensi che affliggevano allora la società per la condotta nequiosa di plebei contro plebei, dei nobili contro gli ignobili, e dei despotti contro tutti, esclamò: no; l'uomo non è destinato a vivere in società, la sua dimora naturale è nelle selve. Che cosa dettava a Rousseau il celebre paradosso? Un eccesso di indignazione, che in vece della riforma della società reclama l'abolizione. Così pure alla vista dei supplizi estremi, che, come dissi, si profondavano sopra le popolazioni da feroci legislazioni e dalla dominazione dei despotti, un generoso genio italiano, portandosi coraggioso campione a difesa dell'umanità manomessa, arrestata, esclamò, avete voi diritto di togliere la vita ad un uomo? Io ve lo nego.

A questo grido rispose il grido universale: siano tutti benedetti giacchè si ottenne lo scopo;

la pena di morte fu abolita in tutti i casi in cui si poteva abolire; e rimane la sola categoria di quei criminali per i quali l'abolizione sarebbe ingiusta; pei quali non si può decretare l'abolizione, senza sacrificare la vita degli innocenti a favore della vita degli assassini.

Io non credo, o Signori, che il pensiero dei primi abolitori si estendesse sino a questi pochissimi e atrocissimi casi; se non si eccettuano, ciò avvenne perchè di questi casi allora non si trattava.

Vero è che il moto continua; si vuole l'abolizione assoluta, si pretende che sia un progresso ulteriore da raggiungersi.

Ma, o Signori, le cose del progresso procedono sempre a questo modo: percorrendo le vie varie del progresso si arriva ad un punto oltre il quale volendo procedere ancora si precipita, ed allora invece del progresso vero, che si arretra, sorge una larva una maschera colla veste del progresso, che nella verità è il regresso, il disordine, l'anarchia.

Prendiamo un esempio: dal governo dispotico, il progresso va al governo, assoluto ancora ma temperato; da questo al governo rappresentativo, e dal governo rappresentativo, nei paesi dove per mala ventura manchi una dinastia immedesimata coll'azione, il progresso può ancora andare innanzi, sino ad una repubblica conservativa; ma poi si ferma, e succede la larva che vi ho detto poc'anzi, che sotto mentite forme di progresso spinge alla democrazia pura, da questa al socialismo, e dal socialismo al comunismo. Felice quella nazione che raggiunto l'apice del progresso secondo la verità e la giustizia, sa fermarsi, e non si precipita nelle vie del falso.

Le dottrine più ardite, o Signori, sono contagiose od incendiarie.

Sul principio del presente secolo sorge in Germania un filosofo, e dice: non sappiamo se il mondo esista; tutto quello che noi vediamo e tocchiamo è un fenomeno, un'apparenza, ma non sappiamo se sia una realtà. Ed il mondo scientifico si fa ad applaudire codesto nuovo trovato.

Sorge un secondo, e dice: Il mondo non esiste affatto, esiste soltanto l'io (*le moi*) col suo spirito; e il mondo intero è una produzione, una creazione dello spirito. Ed il mondo scien-

tifico fu unanime ad ammirare la nuova dottrina.

Sorge un terzo, che dice: Il mondo esiste; il pensiero ancora; ma l'uno e l'altro son tutt'uno; il mondo è pensiero e ragione, e la ragione è mondo. Ed ecco ancora gli scienziati entusiasti di questo nuovo sistema.

Sorge il quarto infine, il quale inventa l'assoluto, la logica dell'assoluto, le evoluzioni dell'assoluto; felice chi ha potuto comprenderle! Ma intanto tutto il mondo scientifico ne rimase fanatico, e tutte le scienze, anche le naturali, le sociali, le morali e le giuridiche, tentarono di pigliare abito e forma della filosofia di Hegel.

Ora, o Signori, dove sono codeste dottrine prodigiose che commossero tutto il mondo?

La scienza ad un tratto fece un voltafaccia, e disse: tutte favole codeste; l'unico oggetto della scienza è la materia, il moto, le sue trasformazioni e le forze che oprano codeste trasformazioni, secondo leggi organiche fatali, che solo l'osservazione sperimentale ci può far conoscere; nessuna cognizione di cose morali; la libertà umana è un sogno; la legge morale anche.

I più prudenti pronunziano ancora la parola *giustizia*, *libertà*, *legge morale*; ma colla tacita riserva di intenderla a loro modo. La giustizia, la legge morale, è una maniera di sentire, è una sensazione dell'uomo; come qualunque altra sensazione, è una cosa subiettiva. La morale, per loro, è una legge senza legislatore e senza giudice.

Sono queste le dottrine che ora purtroppo acquistarono la prevalenza, che serpeggiano dappertutto, e perfino nella legislazione penale! Se la giustizia è una parola, la legge morale anche, e non è nella volontà umana la libertà, la libera scelta tra il bene ed il male, tutto sarà ridotto all'istinto della conservazione individuale e sociale — Istinto! Di qui le argomentazioni, che abbiamo sentito svolgere lungamente in quest'aula medesima. — Voi non avete alcun diritto sopra la vita dell'uomo! Avete l'istinto di conservarvi e il diritto di far ciò che corrisponda alla stretta necessità della conservazione. Provate, si aggiunge, che la pena estrema sia necessaria! il carico della prova incombe a voi: prova impossibile; e

noi per giunta possiamo affacciarvi elementi moltissimi di prova in contrario senso.

Quanto a me, Signori, dichiaro prima di tutto, di adottare pienamente, in qualsiasi ricerca scientifica il metodo sperimentale, quello che è cotanto vantato, e giustamente, dalla scienza moderna; il metodo Baconiano.

Sì, o Signori, l'osservazione, la sola osservazione diretta è quella che ci può condurre alla cognizione di una verità qualunque. Soltanto io dico che l'osservazione diretta è l'applicazione, l'entrata in esercizio della nostra facoltà conoscitiva verso le cose che si tratta di esaminare. E se questo rivolgimento, se questa applicazione della facoltà conoscitiva verso un oggetto qualunque, ci fa conoscere direttamente un oggetto conoscibile, quantunque non sia nè visibile, nè tangibile, non vedo come questa cognizione la si possa rigettare. L'autorità della cognizione umana acquistata con l'osservazione diretta, che per le cose che non si toccano nè si vedono si chiama riflessione, bisogna accettarla o rigettarla tutta intiera. E nel tema nostro io credo appunto che convenga imitare il metodo dei naturalisti, i quali si mettono l'oggetto, che vogliono esaminare, sotto gli occhi, e l'osservano da tutti i lati con l'analisi, l'esperienza, ecc.

Io credo, o Signori, che anche noi dobbiamo fare così. Mettiamoci sotto agli occhi un caso criminoso: non un omicidio, o assassinio premeditato qualunque; che non tutti gli omicidi premeditati, anche secondo lo spirito del progetto che discutiamo, si debbono punire colla pena di morte, se un padre disonorato nella persona della sua figlia da un potente, cui le aderenze sociali salvano dalla pena, sdegnato, disperato tende un agguato, premedita l'assassinio e lo compie, io giurato, o Signori, dichiaro le circostanze attenuanti.

Assassinio degno della pena di morte è soltanto quello che si compie senza che la vittima abbia con un precedente suo torto provocato l'omicida.

Mettiamoci adunque sotto gli occhi un caso di questa natura, ed osserviamo se oltre l'assassino, oltre il cadavere stramazzato al suolo, oltre il pugnale, l'intelligenza nostra non conosce qualche cosa di più. Io non immagino questo caso: mi piace aditarvene uno di quelli che ho incontrato nella mia carriera giudiziaria du-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

rante le ferie, sedendo in camera di vacanza (giacchè in altri tempi attendo sempre agli affari civili). Ne scelgo uno di questi.

Un giovine *honesto loco natus* ma rotto prima a tutti i vizi e poi ai delitti, bisognoso di denaro, è in relazione da anni con un'amica, che abita sola in un appartamento, provveduta largamente di ricchezze mobiliari, esso concepisce un disegno infame sopra questa donna. Le fa una visita; la donna lo accoglie con gioia, lo festeggia con una cena, lo accarezza per lunghe ore. Dopo la mezzanotte all'ora che gli parve opportuna, l'amico (*cloquer an sileum?*) lo assassina traditore, si slancia, afferra il pugnale, che portò seco e nascose a quest'uopo, e lo immerge nel seno della povera donna.

Succede un dibattito, ma la vittima trafitta da ripetuti colpi cade ben presto al suolo, e rimane cadavere. I vicini accorrono al rumore: che è? avete bisogno del nostro aiuto? Una voce dal di dentro: Niente, madama, fu colta da una indisposizione; però ora sta meglio. Ma i vicini non s'acquietano, chiamano la giustizia, e l'assassino traditore è colto in flagrante che sta saccheggiando la casa.

Un altro fatto ancora più atroce ci fece conoscere ieri l'onorevole Senatore Poggi: un padre ha due figlie ricche per la successione materna ed ei concepisce il triste disegno di appropriarsi lui la ricchezza delle figlie: ne avvelena una, fa cadere i sospetti sull'altra, la denuncia alla giustizia.

La figlia sa che autore del veneficio è il padre; ma piuttosto che difendersi, tace, si lascia condannare e subisce la pena estrema con coraggio, senza recriminazioni.

Signori! se in vista di questi casi che sono per noi, in questo momento, soggetto di studio, si interroga lo spettatore filosofo e gli si domanda: oltre l'assassino, il pugnale, il cadavere, che cosa vedi in quell'atto, che cosa conosci? Applicando a quell'atto la visione, la intuizione della tua ragione, conosci tu qualche altra cosa? Lo spettatore filosofo tergiverserà, dirà: fatto orribile! tutte le fibre mie sono commosse: sento nel cuore immensa pietà per quelle vittime!

Ma no, o Signori, non è questo che io domando. — Lascio il filosofo naturalista e mi indirizzo a qualunque uomo, che segua la sola ragione comune, lo scelgo tra tutto il genere

umano, e gli indirizzo questa domanda; e mi risponderà senza difficoltà: sì, vedo e conosco l'assassino, il pugnale, la vittima, ed oltre a tutto ciò conosco ancora la qualità morale dell'atto: conosco che l'atto è contrario alla legge morale, alla giustizia.

Dunque, o Signori, la giustizia è ed esiste obbiettivamente, come dicono i filosofi.

Ben disse l'onorevole Senatore Chiesi che la giustizia emana dalla divinità, ma non sono d'accordo con lui quando soggiunge, che la società non deve ingerirsi nella giustizia perchè spetta alla sola divinità di applicarne i precetti assoluti.

Signori, la giustizia che è nella divinità non apparisce in questo mondo, è infinita come infinita è la potenza e l'intelligenza che esiste nella divinità che è l'assoluto e l'infinito. E come potrebbe l'infinito manifestarsi nell'ordine delle cose finite?

Solo parzialmente la giustizia, emanazione della divinità, fa un'apparizione in questo mondo, e, o Signori, quella che apparisce in questo mondo apparisce per il mondo ed ha nel mondo i suoi rappresentanti, i suoi ministri che ne debbono adempiere rigorosamente i precetti assoluti e categorici che essa impone.

Non è forse vero, o Signori, che due leggi imperano sull'uomo, una gli dice, sii giusto in modo assoluto per amore della giustizia; e l'altra: sii felice, per quanto puoi procurati piaceri, onori e ricchezze per quanto la morale te lo consente.

Dunque, o Signori, prima di tutto, la giustizia di cui discorro ha per rappresentante e ministro ogni individuo umano nella sfera assegnata all'attività sua individuale.

La giustizia ha per ministro e rappresentante anche la società nella sfera dell'attività sociale.

Non è forse vero ancora che imperano sopra la società due leggi? l'una le dice: adempi la giustizia in tutto e per tutto, eseguisce scrupolosamente tutti i precetti, e l'altra, procurati vantaggi, promuovi gl'interessi, procura la felicità del popolo per quanto la felicità è possibile su questa terra, ma sempre nei limiti della giustizia. Dunque la società nelle sfere assegnate alla sua attività sociale, è anche essa rappresentante, e Ministra della giustizia

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

assoluta che dal cielo lampeggia sulla terra, dall'infinito incomprendibile manda i suoi raggi i suoi precetti assoluti e categorici nell'ordine delle cose finite.

Io senza dipartirmi da miei studi abituali, o Signori, potrei qui percorrere parte a parte la legislazione universale, la civile, la giudiziaria, la politica, economica, amministrativa, e potrei mostrarvi come i legislatori senza forse avvedersene, seguirono sempre i due grandi criterii, il criterio della giustizia intuitiva che non ha bisogno di ricerche sperimentali, ed il criterio dell'utilità, contingente che ha bisogno di ricerche, di statistiche e di tutti quegli strumenti che servono alle ricerche sperimentali e che servono all'accertamento dei fatti. Sono forse in contraddizione questi due criterii? Niente affatto. *Quod justum est utile, quod utile justum.* Questo è per l'individuo come per la società. Se non che questi due criterii non conservano sempre la stessa evidenza, si suppliscono e si completano a vicenda, e sempre vanno d'accordo nei risultati! Non poca parte della legislazione sociale non fa che enunciare i dettami evidenti della giustizia intuitiva che i legislatori applicarono come assoluti senza punto indagarne sperimentalmente le conseguenze, senza concepire il menomo dubbio sulla utilità delle conseguenze medesime, che poi nel fatto riescono veramente a promuovere il bene comune, a tutelare l'ordine, la sicurezza i vantaggi sociali.

Altre volte i principii del giusto non si manifestano direttamente, intuitivamente alla intelligenza dell'uomo: allora il legislatore adopera il criterio empirico e sperimentale, ricercando accuratamente le utilità, le necessità sociali: il risultato, la conclusione, confermata poi, e ove è duopo, man mano corretta da lunga osservanza pratica, che cosa in definitiva viene ad esprimere e rappresentare? Ancora la giustizia, applicata alle cose, agli interessi, alla tutela sociale. Nei risultati definitivi il compimento della giustizia assoluta, e la tutela sociale sono sempre la medesima cosa. Una celebre scuola, o Signori, in tema di diritto penale, la più elevata di tutte che proclamò a un dipresso i principii, che io svolsi, commise, secondo me, un'inesattezza la quale, bastò per allontanare molta parte degli scrittori dalla sua dottrina. Essa disse: La giusti-

zia è, ma appartiene alla divinità; se non che la società può attingerne quel tanto che è necessario per sé. Dunque il legislatore penale deve sempre fare queste due ricerche: questa pena è giusta in faccia alla giustizia assoluta, a quella giustizia che appartiene alla vita futura? Risolta affermativamente questa prima questione, ne succede un'altra. Sino a qual punto è necessario applicare la pena della giustizia assoluta per la tutela sociale. Mai nulla di più, e molte volte di meno: non mai (insegna quella scuola), non mai sorpassare la misura della giustizia assoluta, ma stare al di sotto ogni qual volta non appaia necessario infliggere, per la difesa sociale, la pena assoluta. Inesattezza, Signori. La giustizia quale appare a noi in questo mondo finito, che non va mai mischiato colla vita futura, si deve eseguire tutta intera, essendo certo a priori, che il compimento della giustizia intera, e il soddisfacimento delle utilità e necessità sociali, sono sempre nel risultato pratico una sola e medesima cosa.

Quello che vi ha di vero nella scuola del duca di Broglie, di Guizot, e di Pellegrino Rossi, è che si devono sempre consultare i due criterii, il criterio razionale della giustizia intuitiva, e il criterio empirico o pratico della necessità e degli interessi comuni: questo è vero, non però in quanto l'uno modifichi l'altro, solo perchè l'uno è il controllo, la riprova dell'altro, o serve a supplirne i men chiari principii dell'altro. La società quando punisce, compie la giustizia per la giustizia, non adopera la persona dell'uomo come strumento a fini altrui, toglie la libertà all'uomo; quando glie la tolse già la legge e la giustizia morale, che glie l'aveva data a condizione di non delinquere quantunque la società sappia, che nell'ordine provvidenziale la tutela sociale è la conseguenza del compimento della giustizia assoluta. E ciò che è vero della libertà, è pur vero della personalità intiera, della vita dell'uomo.

Ebbene, o signori Senatori, (tornando al nostro tema) rimettiamoci in presenza degli orribili assassini che ho sopra descritti. Io mi domando, se quel padre, che per motivo di lucro avvelena la prima figlia, e fa giustiziare la seconda, martire silenziosa, mettendole sulle spalle il suo proprio orrendo misfatto, io mi domando, se quell'amico, che col più infame

dei tradimenti ha trucidato l'amico per depre-
darla, abbiano meritata la pena di morte in
faccia alla giustizia assoluta, ovvero, se posto
in disparte, come un fatto compiuto, l'assas-
sinio della vittima, la giustizia ascolti il di-
scorso dell'assassino, il quale rivendichi l'in-
violabilità della sua persona, il diritto di
vivere per l'assassino, il diritto di morire
per l'assassinato.

Permettetemi, signori Senatori, che io vi
legga la risposta che un sommo criminalista,
l'Ortolan, mettendosi anch'egli in presenza di
un assassinio, fa alla domanda che proposi:
« je descends au fond de ma conscience, je me
recueille dans ma raison, je mets de côté toute
réaction, tout intérêt; je fais comparaitre celui,
qui a tué, non pas en un coupable égarement,
non pas par emportement subit, imprévu, mais
de sang froid, par calcul, avec préméditation,
avec trahison, avec atrocité peut-être, je me
demande, si dans ce cas, au point de vue de la
justice absolue, la peine de mort, infligée à cet
assassin, blesse ma raison... Pour moi, je de-
meure convaincu, que dans ce cas d'homicide
prémédité, mais dans ce cas seulement, la peine
de mort ne dépasse pas le compte de la ju-
stice absolue ».

E tale, o Signori, è pur la risposta che manda
la coscienza di tutto il genere umano.

Senatore CONFORTI (*interrompendo con forza*).
Non è vero niente affatto questo...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Conforti a non
interrompere l'oratore.

Senatore CONFORTI. Ma noi apparteniamo pure
al genere umano, e certe cose non si possono
andire...

PRESIDENTE. Il Senatore Conforti non ha la
parola. Continui il Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Le teorie di qualche fi-
losofo non hanno mai oscurato i giudizi della
coscienza del genere umano. Taillierand diceva
alla Camera dei Pari: « Il y a quelqu'un qui
a plus d'esprit que Voltaire: c'est tout le
monde. » E Guizot, imitando lo stesso discorso,
diceva a sua volta: « Il y a quelqu'un qui a
plus de génie que Bacon, que Kant: c'est tout
le genre humain. »

Dissi, o Signori, che il criterio della giusti-
zia assoluta va sempre controllato col criterio
empirico dell'utilità della necessità sociale. E
qui piacemi ricordare il discorso dell'onorevole

Senatore Cannizzaro, il quale già trattò stu-
pendamente questa materia, e vi fece, come ei
disse, la psicologia del delinquente, dell'assas-
sino. Io mi permetto solo di riprendere lo stesso
argomento in poche parole.

Il terrore massimo da una parte, e le auda-
cie assassine (permettetemi questa espressione
come più breve) dall'altra, sono le due forze
che si contrastano. Il terrore della pena mas-
sima, che non fosse scemato dalla speranza
dell'impunità, basterebbe certamente da se solo
a vincere ogni qualunque audacia assassina.
Ma il terrore della pena massima è grande-
mente scemato dalla speranza dell'impunità. Le
audacie assassine non sono tutte della mede-
sima forza. Vi hanno le audacie di prima
forza, e poi le audacie minori. Ebbene, il ter-
rore della pena massima non raffrena le auda-
cie di prima forza. Si commettono omicidi an-
che per solo calcolo, assassinii premeditati,
senza la minima provocazione per parte della
vittima.

Ma le audacie minori sono raffrenate. Ora
diminuite un poco il terrore, e, oltre alle au-
dacie massime, scatteranno anche fuori le au-
dacie minori e il numero delle vittime sarà di
certo aumentato; ciò si può arguire *a priori*
senza bisogno di osservazioni sperimentali.
Diminuite la forza che resiste e la forza mal-
valgia irromperà maggiormente e facilmente
si estenderà. Ma si dirà: è forse la pena di
morte la pena più terribile? Non è forse più
terribile la reclusione perpetua? Riferendomi
alle cose già dette su questo punto, io credo
di aggiungere le considerazioni seguenti. Pene
veramente, assolutamente perpetue non esi-
stono, o Signori, anche secondo lo spirito della
legislazione penale. Io mi ricordo di aver letto
che una volta un numero di Deputati in Francia
fecero la mozione di stabilire per legge che
dopo un lungo patimento del condannato a
pena perpetua, se il condannato mostra di es-
sersi emendato, un tribunale qualunque, o il
Ministro avessero il diritto di liberarlo, perchè,
dicevano essi, non è concesso a nessun legi-
slatore di mettere un individuo umano alla
disperazione, e impedirgli ogni sorta di emen-
dazione. A questa mozione fu risposto: sì, la
perpetuità assoluta ripugna allo spirito della
legislazione. Ma la grazia, e il perdono sociale
cui la grazia sovrana rappresenta, è sempre li

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

pronta ad accogliere, a far ragione all'emendazione.

E non si tengono forse i registri, secondo i regolamenti, anche per i condannati alla pena perpetua, per notarne la condotta, per giudicare dell'emendamento dei condannati, per quindi sapersi regolare in avvenire, e per chiedere a suo tempo anche la grazia in loro favore? Per questa sola ragione, torno a dire, fu respinta la mozione che ho ricordata.

Dunque, anche secondo lo spirito della legge, pena assoluta, perpetua, eterna non esiste. La grazia sovrana esiste ancora e discende legittimamente e deve accordarsi dopo una lunga sofferenza anche al condannato alle cosiddette pene perpetue (e che in realtà sono soltanto indefinite, e, se il condannato vorrà emendarsi temporaneamente), il quale l'abbia meritata colla propria condotta.

Il condannato alla pena perpetua è sempre confortato dalla speranza: e come volete che tali pene così confortate siano terribili più che la morte?

Non accade nemmeno che io parli di altre speranze che può avere il condannato in una rivolta interna, in una rivoluzione politica della città, in una rivoluzione di tutta la società, in una fuga insperata. Intanto il condannato alla pena perpetua è confortato anche giornalmente; perchè non subiscono mica i condannati all'ergastolo l'isolamento: no sicuramente: sono segregati dagli altri colpevoli; ma il governo stesso delle carceri appresta loro la consolazione ai condannati della visita delle persone caritatevoli e dei delegati di compagnie religiose e pietose di ogni maniera.

Dunque non ditemi che la pena perpetua incute più terrore della pena di morte e se il terrore è minore nella pena dell'ergastolo, torna l'argomento che è anche esso argomento a priori.

Diminuite il terrore che già non frenava l'audacia assassina di prima forza, sorgeranno altri assassini, già frenati dal terrore maggiore, che scanneranno altre vittime.

Ma qui si appresenta la grande obiezione. Irreparabilità, fallibilità umana. Non per attenuare l'obiezione che lo confesso è spaventevole, ma per chiarirci meglio sui fatti, io osservo che fra gli esempi addotti di errori giudiziarii nessuno ve ne ha di condanna a pena

di morte eseguita e poi riconosciuta ingiusta: e l'esempio addotto ieri dall'onorevole Senatore Poggi mi pare non calzi: La storia registrerà fra i nomi più famosi delle donne eroiche anche quello della Guernic, ma non imputerà a torto giudiziario quella esecuzione, perchè l'accusata non volle difendersi, e martire eroica di pietà filiale verso uno scellerato, che pur non era degno del nome di padre, corse a volontaria morte.

Senatore POGGI. Non dico questo, dico che i giudici furono tratti a sbaglio perchè furono gittati dei sospetti su questa donna e le prove pare che fossero molte in genere. Il fallo dell'autorità giudiziaria sta in questo.

Senatore PESCATORE. Leggo dunque il documento che l'onorevole Senatore Poggi mi fece il favore di comunicarmi. Il documento dice testualmente così:

« La condannata a morte non aveva detto niente perchè sapeva che l'assassino era il di lei padre; aveva preferito di essere giustiziata piuttosto che denunciarlo. »

Senatore POGGI. Ma fu giustiziata con delle giuste prove.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

Senatore PESCATORE. Fu giustiziata perchè non volle difendersi, perchè diede motivo di ritenere il delitto confessato col silenzio della disperazione. Piuttosto, mi permetta il Senato, in questa questione credo convenga procedere lealmente e nulla dissimulare.

L'autore già sopra citato riferisce che in un periodo di dieci anni circa egli constatò essere avvenute per parte dell'Autorità giudiziaria tre condanne, per crimini capitali, e che poi furono riconosciute ingiuste.

Mi permetta il Senato che ne dia lettura. Ecco cosa scriveva nel 1861 il sommo criminalista più volte menzionato:

« Voici les trois condamnations :

» Affaire Defilippi condamné comme coupable d'assassinat par arrêt de la Cour d'assises de Corse 17 mars 1843, aux travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission des circonstances atténuantes. Cassation sur pourvoi en révision, les vrais coupables ayant été découverts et condamnés; a passé plus de deux ans aux bagnes de Toulon.

» Affaire Lesnier fils, condamné comme coupable de meurtre suivi d'incendie, par arrêt

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

de la Cour d'assises de la Gironde du 30 juin 1848; travaux forcés à perpétuité, par suite de l'admission des circonstances atténuantes; Cassation sur pourvoi en révision, le vrai coupable, faux témoin contre lui, ayant été reconnu et condamné: a passé plus de cinq ans aux bagnes de Rochefort et Brest.

» Affaire de Mallet, condamné en janvier 1855 aux assises de Londres à la peine de mort, comme coupable de vol avec violence, peine commuée, sur la recommandation des jurés, en quinze années de transportation. Son innocence judiciairement reconnue par preuve de faux témoignage. »

Condanne per crimini capitali, ma non condanne a morte perchè il giuri ammise le circostanze attenuanti. Contro le quali, secondo me non a ragione, si scagliava l'onorevole Senatore Poggi. Perchè, disse, la legge vuol mettersi in balia dei giurati? No, o Signori, i giurati non sono al disopra della legge, come neppure i giudici legali, è la legge che non potendo definire tutte le circostanze, lascia dapprima una grande latitudine ai giudici legali tra il *maximum* e il *minimum* di ogni pena, ed inoltre ammette un'attenuazione speciale, e cioè, la discesa di un grado se per giudizio dei giurati sarà accertata qualcuna di quelle circostanze che la legge non può prevedere, ma che certamente si possono verificare nei singoli reati.

Ripeto che per tutto questo la difficoltà non scompare: non credo però che il rimedio stia nell'abolizione della pena di morte. Io mi permetterò di dare qualche indicazione da cui apparisce che la legislazione dei giudizi penali può migliorarsi appunto perchè questi casi di condanne ingiuste e di esecuzioni della pena di morte diventino realmente un'impossibilità.

Prima di tutto io non ammetto la fallibilità umana in senso assoluto, l'evidenza assoluta è infallibile. Se indirizzate ai giurati questa domanda, avete voi una sufficiente convinzione? Capisco che allora un giudizio fondato sopra prove non dirette, indiziarie, può errare, il giurato può credere di avere acquistato sufficiente cognizione e invece sbagliare; ma l'evidenza assoluta, ripeto, non è fallibile; dunque basterebbe sostituire quest'altra domanda.

Avete voi la cognizione del commesso reato per evidenza assoluta, e se non vi è l'evidenza

assoluta, se vi resta un menomo dubbio, se mai per avventura sospettate che uno dei testimoni influenti possa essere lui medesimo l'autore del delitto, allora sappiate che questo difetto di evidenza assoluta, è una circostanza attenuante, e dichiarate anche in questo caso le circostanze attenuanti.

Poi osservo che anche secondo la legislazione attuale, i giudici legali hanno la facoltà di cassare il verdetto dei giurati. Questa cassazione si dice rinvio ad un altro giudizio; ma intanto questa deliberazione della Corte di Assise (giudici legali), è una vera cassazione del verdetto. Potrà il legislatore esaminare se ampliando un po' questa facoltà, regolandola meglio, potesse raggiungere il punto della sicurezza assoluta nelle condanne capitali. E perchè anche i giudizi capitali si lasciano in mano di un consigliere della Corte d'appello, di due giudici di un Tribunale di Circondario qualunque? non si potrebbe stabilire che tutti i giudizi capitali siano evocati alla Corte di appello del distretto, e che la Corte intiera debba esercitare nelle Assise per giudizi capitali l'ufficio di giudici legali? Non si potrebbe, per esempio, stabilire che mentre i giurati stanno deliberando nella loro camera di consiglio, debbano i giudici legali deliberare anche essi? E se per caso la sentenza dei giurati riuscisse più severa di quella degli stessi giudici legali, dichiarare che anche in questo caso debbano cassare il verdetto loro? Queste indicazioni le metto avanti per mostrare come vi sia forse qualche cosa a fare, onde correggere i giudizi penali attuali, in caso di minacciata morte, e ridurre i temuti errori ad una semplice possibilità astratta, metafisica, separata affatto, o lontanissima da ogni pratico riguardo.

Io per me concludo dunque come ho cominciato:

« Je pense, que le législateur ne doit pas sacrifier la vie des innocens pour épargner la vie des assassins. »

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Prego i signori Senatori a prendere il loro posto.

Ha la parola il Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori Senatori. Nel sorgere dopo quattro giorni di dotta, vasta e profonda discussione a darvi ragione della proposta del Governo ed a vendicarla dalle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

censure che le sono state mosse, io mi compiaccio di rallegrarmi con questa eminente Assemblea del modo veramente degno di un gran Corpo legislativo, con cui è stato trattato il grande e formidabile problema giuridico-sociale, che si affaccia, come gigante di torva figura, in sulla soglia dell'edificio penale.

L'egregio Relatore della Commissione senatoria vi diceva con ragione che intorno alla questione della pena di morte tanto si è scritto e tanto parlato e ragionato che oramai è impossibile produrre cose nuove, talchè egli conchiudeva, che la questione della pena di morte vuol essere votata e non discussa.

Ma gli egregi oratori, i quali hanno preso parte a questa nobile e importante discussione, bene hanno dimostrato colla vastità della loro dottrina e colla potenza delle loro argomentazioni che, se non si potevano più dir cose nuove, si potevano però le cose già dette produrre sotto una veste ed un aspetto nuovo. Io mi rallegro singolarmente coi membri di quest'Assemblea, che vollero coraggiosamente dare l'appoggio della loro parola alla proposta ministeriale; e ad essi in particolar modo io rivolgo parole di ringraziamento, perchè io intendo, come al loro animo gentile abbia dovuto costare gran pena il manifestare, orando, le loro convinzioni; imperocchè, o Signori, vi hanno penosi doveri che molto più volentieri si adempiono tacendo che parlando, e tale è fuori di dubbio quello che hanno compiuto i nobili Senatori i quali parlarono in favore della proposta del Ministero.

Di un'altra cosa io mi sono compiaciuto, o Signori, ed è della concordia quasi generale, che si è manifestata intorno alla necessità di unificare il nostro diritto penale. E non solamente tutti gli oratori che parlarono hanno riconosciuta questa necessità, ma furono anche molto cortesi verso il Governo, dichiarando che nel suo complesso il progetto di nuovo Codice penale destinato all'Italia si asside sopra principii degni del moderno progresso e non è indegno dell'alta reputazione giuridica, di cui gode l'Italia.

Ma in mezzo a questa concordia è sôrto un punto oscuro, si è sollevato un disaccordo assai vivo; e il disaccordo cade sopra quella questione, a cui da principio io accennava. Dobbiamo noi scrivere al sommo della scala

penale la pena suprema del capo? La società civile ha ella il diritto d'infliggere questa terribile sanzione ai più orribili misfatti? Immensa e spaventosa quistione che si agita con grande varietà di opinioni da circa un secolo nel seno della società moderna, e non è quindi meraviglia se le diverse opinioni hanno trovato in quest'Assemblea organi degni e valorosi.

Quanto alla nostra Italia, la questione veniva posta innanzi al Parlamento e al paese in modo solenne in una memoranda occasione, in quella della unificazione della nostra legislazione compiuta nel 1865 nelle diverse sue parti ad eccezione della legge penale; eccezione codesta non solamente sorprendente, ma dolorosa, lo dirò francamente, perchè dalla legge penale era dovere, come vi fu giustamente accennato dall'onorevole mio amico Borgatti, il trarre principio. E quel gran popolo che è la Germania, nell'intraprendere appunto l'opera stessa dell'unificazione legislativa, allorchè si costituì in grande e potente nazione, d'onde prese le mosse, o Signori? Dal diritto penale. Era cosa per quel popolo chiara e manifesta che non si poteva ammettere che esistessero in una stessa nazione due diverse leggi penali; che nel medesimo paese, uno stesso fatto costituisse reato in una parte del territorio e non fosse reato nell'altra parte; che in una parte un misfatto fosse punito con una pena, e in un'altra con una pena minore o maggiore; talchè si avverasse quella famosa formola dell'illustre Pascal: che il bene dal male, la giustizia dalla ingiustizia divideva un ruscello. Pur troppo l'Italia si trova ancora in questa deplorabile condizione; ma mi rallegro che oramai si riconosca generalmente la necessità di uscirne.

Io vi diceva che la questione fu solennemente posta avanti al Parlamento ed al paese nel 1865. In quell'occasione non fu risolta, ma due sistemi furono accampati *l'un contro l'altro armati*. L'uno voleva l'abolizione immediata, assoluta della pena capitale; l'altro, più prudente e riguardoso, proponeva che si diminuessero il più che fosse possibile i casi in cui la fatale pena è dalla legge comminata; in altri termini, i due sistemi erano: l'abolizione assoluta da una parte, l'abolizione graduale dall'altra. Il primo sistema trovò favore nella Camera elettiva; l'altro fu messo avanti, discusso profondamente e approvato da questa eminente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

Assemblea; ma pel dissenso fra le due Camere non poté divenir legge. Il Codice penale, che ora regge una gran parte d'Italia, contempla ancora ventisei casi di pena capitale. Si deliberava allora dal Senato di ridurre i ventisei casi a sette. Sarebbe stato, o Signori, un gran passo che ci avrebbe portato molto avanti verso l'abolizione, e forse oggi sarebbe venuto il giorno in cui si avrebbe potuto trattare, con maggior fondamento, la questione dell'abolizione assoluta della pena di morte. Ora, invece, noi ci troviamo ancora con quella legislazione penale che stabilisce la pena capitale nei molti casi per cui era sancita nel 1865. Il Governo che, in presenza di questi precedenti, si accingeva a presentarvi il Codice penale unico per tutto il Regno, ha dovuto necessariamente fare della gravissima questione della pena capitale l'argomento più serio delle sue meditazioni.

Dopo le più accurate investigazioni, dopo gli studi più coscienziosi e larghi del problema in tutte le sue parti, il Governo si è persuaso che, anche nel 1875, il sistema dell'abolizione graduale, che ebbe già la vostra approvazione nel 1865, è quello che bisogna adottare nel nuovo Codice destinato a tutta la nazione italiana.

Questo sistema è sembrato al Governo il più prudente, il più sicuro, il più conforme alle condizioni della sicurezza pubblica e della criminalità in tutta la penisola. Codeste condizioni non erano nel 1865 gran fatto diverse da quelle in cui ora ci troviamo. Vero è che allora imperversava più crudelmente il brigantaggio; vero è che i rivolgimenti politici, allora più recenti, agitavano ancora il paese con torbide e pericolose passioni; vero è pure che la Sicilia, dove la sicurezza pubblica si trova tuttavia in meno favorevoli condizioni, era forse allora in condizioni peggiori, siccome quella che aveva avuto la sventura, di cui vi parlò l'egregio Senatore Cannizzaro, di vedere spalancate le porte dei suoi stabilimenti penali, e uscirne la più trista genia a invadere le sue belle contrade.

Ma considerando attentamente le condizioni attuali, noi non possiamo disconoscere che l'idra del brigantaggio non è spenta interamente: a quando a quando rialza la sua testa e impensierisce il Governo.

Non vi dirò molte parole della Sicilia, perchè dei suoi guai in fatto di sicurezza pubblica parlano tutte le voci nel paese, ne parlano sgraziatamente molte voci anche fuori d'Italia.

Nell'Italia centrale una trista setta d'accoltellatori da gran tempo sorta sotto un disgraziato governo, vi si mantiene ancora malgrado le cure e l'energia che il Governo attuale va spiegando con tutti i mezzi che sono in suo potere; e anche recentemente voi sapete quale grave procedimento penale si trattasse in Ravenna; quale fine avesse riguardo a quegli scellerati che comparivano avanti alle Assise di Ravenna, e come i caperioni della sanguinaria setta, denominata dei pugnalatori, abbiano avuta la insperata ventura di sfuggire all'estrema pena che essi enormemente temevano. E per quanto al Governo è stato riferito, allorchè quei ribaldi, che erano pieni di spavento all'avvicinarsi del giudizio, udirono che per loro era salvo il capo, ebbero a sorridere quasi a lieta novella.

Non tacerò dell'altra malvagia setta che, sotto il noto titolo d'*internazionale*, muove audace guerra alle persone, alle sostanze e alle basi essenziali di ogni civile consorzio.

Noi vi chiediamo, o Signori, se in presenza di questi minacciosi pericoli, di queste gravi circostanze, alle quali altre ne potrei ancora aggiungere se non temessi di essere troppo lungo, sia cosa prudente, sia atto di buon governo e di savio legislatore il pensare a diminuire di troppo il rigore delle pene; se non sia già un gran progresso, ed anzi il passo più avanzato che la prudenza possa consigliare, il ridurre, come il Governo vi propone, i casi di pena capitale a soli quattro, a quei casi cioè pei quali, come egregiamente dimostrava l'onorevole Pescatore, la giustizia umana reclama assolutamente l'estremo rigore della legge. Il diminuire maggiormente l'applicazione della pena suprema non vi pare, o Signori, che sarebbe atto simile a quello di un comandante che disarmasse la fortezza in faccia a un nemico minaccioso?

Io non sono fra quelli che disperano del progresso umano al segno da pensare che non debba mai venire il momento, in cui per la nostra Italia, come per ogni paese civile, sia permesso di cancellare dai Codici penali la pena capitale. Comprendo benissimo tutta la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

potenza dell'antica massima: *Crimina erunt donec homines*. Ma io penso e spero che i delitti pessano e debbano coll'aiuto della civiltà diminuire siffattamente nel numero e nella gravità da rendere possibile un atto, che sicuramente rallegrerebbe anche coloro, i quali in questo momento non si sentono disposti ad aprire l'animo a così felice e desiderabile avvenire.

Ma mentre nutro così lusinghiera aspirazione, parmi adesso, e sono anzi profondamente convinto, che nella condizione attuale del Regno Italiano sarebbe una specie di delitto il voler cancellare la pena capitale per i quattro reati gravissimi e veramente enormi, a cui il progetto la riserva, quali sono: il regicidio, il parricidio, l'omicidio premeditato e l'omicidio commesso per cupidigia, ossia per commettere il furto o per evitarne la pena. Sono atti codesti così nefandi, e così frequenti nello stato della nostra società e nella condizione in cui si trova la nostra criminalità, che non possono assolutamente, per avviso del Governo, essere sottratti al rigore salutare della pena suprema. Nè la via nella quale noi vi invitiamo ad entrare, cioè quella di un'abolizione graduale e progressiva della pena di morte, è tal via in cui noi siamo i primi a porre il piede; essa ci viene additata dall'esempio di tutti i popoli più civili d'Europa. In quest'epoca, che si può dire l'epoca della codificazione, quasi tutti i popoli hanno intrapreso la riforma del loro diritto penale. L'Inghilterra, la Francia, l'Austria, l'Allemagna, il Belgio, fecero codici o leggi nuove collo scopo di riformare o rinnovare la loro legislazione penale. Ebbene, Signori, questi popoli, comunque si trovino in condizioni non inferiori alle nostre, ed anzi sicuramente in condizioni migliori in fatto di sicurezza pubblica, non osarono tuttavia ascoltare la voce dei molti, che anche in quei paesi perorarono caldamente quella causa che si dice dell'umanità, ma che in sostanza è la causa della maggiore benignità e indulgenza verso i malfattori.

La pena di morte è stata ridotta in tutti gli Stati che ho accennati a pochi casi; però non a così pochi come sono quelli che noi vi proponiamo; cosicchè, quando il nostro progetto di Codice fosse approvato, noi occuperemmo sempre un posto molto avanzato nella nuova via della abolizione progressiva.

Mentre il Governo in fatto era persuaso della convenienza di proporvi la riduzione dei casi capitali che vi accennava, non ha potuto dubitare un momento della legittimità della pena di morte. Se tal dubbio egli avesse potuto accogliere, voi comprendete che altra proposta non avrebbe potuta fare, fuor quella della totale abolizione. Ma siffatto dubbio, comunque in quest'Assemblea abbia trovato qualche sostenitore in quelli che hanno creduto di poter francamente negare alla società il diritto di infliggere la pena capitale, questo dubbio, dico, non è stato assolutamente ammesso dal Governo. Non ne ha dubitato nemmeno il Parlamento nel 1865. Non parlo del Senato, il quale avendo mantenuta la pena di morte, ha manifestamente dimostrato che non dubitava della sua legittimità. Ma non ne dubitò neanche la Camera dei Deputati. Imperocchè il progetto di abolizione che fu votato da quel ramo del Parlamento, conteneva delle eccezioni; aboliva la pena di morte in tutte le materie comuni, per tutti i reati contemplati nel codice penale; ma la manteneva ancora per i casi che formavano oggetto di legge speciale, e singolarmente per i casi espressi nelle leggi penali militari. In quel tempo era in vigore una legge, che prese il nome dall'egregio nostro collega il quale per'anzi sosteneva il progetto del Governo, l'onorevole Senatore Pica; quella legge comminava la pena di morte per alcuni gravissimi casi di brigantaggio, e per quei casi il progetto faceva eccezione. È dunque evidente che quel ramo del Parlamento ammetteva la legittimità della pena di morte e il diritto sociale d'infliggerla in alcuni casi.

Di questo diritto non hanno del pari dubitato i Corpi giudiziari che furono interrogati dal Governo, come non ne dubitò il Consiglio di Stato. Non ne dubitarono i più chiari nostri criminalisti e pubblicisti, il Filangieri, il Romagnosi, e Pellegrino Rossi. Vi dirò di più: non ne dubitò nemmeno il grande apostolo degli abolizionisti, il Beccaria: chi legge attentamente l'opera del Beccaria, sui delitti e sulle pene, vi trova che esso sosteneva che la società non ha il diritto di infliggere la pena capitale perchè questa, a suo giudizio, non è nè utile nè necessaria.

Infatti egli si proponeva la grave questione con queste enfatiche parole: « Se io avrò dimo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

strato che la pena di morte non è nè utile nè necessaria, avrà vinta la causa dell'umanità. » Or bene, se si verrà a dimostrare che la pena sia non solo utile, ma necessaria, si dovrà concludere che essa è giusta e che in senso diverso la causa dell'umanità sarà vinta non per i malfattori, ma per le loro vittime.

Ma, quello che vale assai più di ogni autorità individuale, non dubitò di questa legittimità tutto il genere umano ossia il senso intimo, la coscienza dell'umana famiglia. E non dispiaccia questo che io dico, all'egregio mio amico l'onorevole Senatore Conforti, il quale mi è sembrato si commovesse, allorchè l'onorevole Senatore Pescatore lo ha dichiarato. Non ha certamente inteso l'onorevole Senatore Pescatore di dire che ogni uomo componente il genere umano così la pensi, ma ha bensì inteso di affermare che la grande generalità del genere umano, rappresentata da tutti i popoli antichi e moderni, ha manifestata costantemente questa persuasione.

E invero, se percorriamo la storia e le leggi di tutti i popoli antichi e moderni, cominciando dalle leggi mosaiche e discendendo per lungo ordine di secoli sino ai nostri tempi senza distinzione di luogo, di forma di Governo, o di religione, noi troviamo in tutti i Codici, in tutte le leggi scritta la pena di morte per i misfatti più gravi ed orrendi, talchè il nostro grande epico Ferrarese ben ebbe ragione di sentenziare: « Sta scritto in tutti gli ordini e le leggi — Che chi dà morte altrui, debba esser morto. » Questa è, o Signori, la voce della coscienza del genere umano a cui sono certo che alludeva l'onorevole Pescatore. Ma si insorge contro questo cumulo, dirò, di autorità morale, contro il concorde consenso del genere umano con questa argomentazione: la vita dell'uomo è inviolabile; voi, Governo, voi, legislatore, non la potete dare, dunque non la potete togliere.

Argomentazione, o Signori, molto bella, ma molto più speciosa nella sua apparenza che non sia solida nella sua sostanza; imperocchè se è giusto il dire dell'individuo che egli non può togliere la vita ad un altro, perchè non la può dare; se è vero che per l'individuo fu scritta la legge proclamata sul Sinai, *non occiderai, lo stesso*, o Signori, non si può dire della intera società, del civile consorzio. Non

è esatto quel che diceva l'onorando Musio, che l'uomo non appartiene che a sè solo. — « *Non nobis solum nati sumus*, ci dice Cicerone sull'autorità di Platone, *ortusque nostri partem patria vindicat, partem parentes, partem conjuncti, partem amici.* » Sopra l'individuo, o Signori, sorge un ente più elevato, un ente collettivo, sorge la società, per cui l'uomo è nato, senza di cui non può svolgere le mirabili sue doti, la società che è madre e tutrice di tutti i suoi membri, protettrice dell'ordine e della tranquillità. Che se questa società ha il diritto per la propria conservazione di inscrivere soldati; se ha il diritto di spingere questi soldati, uomini onesti e generosi, alla morte per difendere la libertà, l'indipendenza, la sicurezza esterna dello Stato; se ha persino il diritto di guarentire le più gravi violazioni della disciplina di questi soldati colla pena capitale, cosa che è riconosciuta assolutamente necessaria da quanti s'intendono di milizia, come si oserà negare a questa società il diritto di togliere la vita agli esseri più abietti, più nefandi, più scellerati che attentano alla vita o alla proprietà dei loro concittadini, che sconvolgono l'ordine e la pace sociale? Sarà fucilato il soldato insubordinato e avrà salva la vita il parricida, l'assassino? Come si può proclamare inviolabile la persona del malfattore e violabile la vita dell'onesta sua vittima? A questa conseguenza si verrebbe, o Signori, quando si ammettesse per vera l'obiezione che vi accennava ed alla quale parmi di aver data convincente risposta.

Finchè sarà vero, o Signori, che è sacro il dovere di fare sacrificio della vita a difesa della patria, sarà ugualmente vero che è sacro il diritto della società di immolare alla sua sicurezza gli implacabili nemici interni dello Stato; e se questo si ammette e si riconosce giusto pel caso di insurrezione turbolenta, come osservava l'onorevole Senatore Menabrea in una delle precedenti tornate, lo stesso certamente si dovrà dire della repressione di coloro che con i fatti più orribili ed atroci attentano al più sacro diritto dell'uomo, quello della vita, o attentano alla tranquillità di tutto il corpo sociale.

Io non chiuderò, o Signori, la risposta a codesta obiezione senza riferirvi anche l'autorità dell'egregio Senatore Conforti, il quale nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

1865 difendendo, come egli vi ha in tutta buona fede dichiarato, la tesi opposta a quella che sostiene nel 1875, così ragionava confutando l'opinione di coloro che invocavano l'inviolabilità della vita umana...

Senatore CONFORTI (*interrompendo*). Io non ho mai sostenuto questa tesi sotto tale rapporto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Tanto meglio, poichè tanto maggiore riuscirà l'autorità dell'onorevole Conforti, quanto più antico su questo punto è il suo convincimento.

Egli dunque così diceva: « Io dico, o Signori, che la lunga schiera dei filosofi citati non mi farà mai credere in senso assoluto che la vita umana sia inviolabile. Viene un assassino (narro un fatto storico) il quale chiude in una stalla 18 contadini, e poi, per sola libidine di sangue, li trae fuori l'un dopo l'altro, ed a misura che ciascun contadino esce, gli recide la gola. Così fa del primo, del secondo, del terzo e del quarto, dei diciotto innocenti contadini. Fa un monte di cadaveri, un lago di sangue. Questo stesso assassino s'incontra in un vecchio venerando per canizie, che trae per mano una sua figliuola giovinetta di diciotto anni. Questo assassino lo ghermisce; il padre s'inginocchia, si getta ai suoi piedi ed a grandi lacrime lo prega di risparmiare il decoro della figlia. Il barbaro uccide il vecchio, e sul cadavere del padre stupra la figlia.

La vita di costui, conchiude l'onorevole Senatore Conforti, secondo i citati autori, sarebbe inviolabile. In verità io nol comprendo! »

Ed io non lo comprendo meglio dell'onorevole Conforti!... (*ilarità*)

Ma il diritto della società d'infliggere la pena di morte dipende dalla condizione che io già vi accennava, quella della sua necessità.

Il Governo mentre non dubitava del diritto della legittimità della pena di morte, si preoccupò grandemente di accertarsi in fatto, se essa fosse necessaria alla tutela della sicurezza pubblica e privata del regno. E a quali mezzi ricorreva per conoscere se questa dura necessità veramente esistesse, o se invece fosse permesso all'Italia di abolire la pena di morte senza offendere le grandi esigenze della società?

Un Governo, o Signori, non può accertarsi di cosa siffatta, tranne rivolgendosi a quegli organi, i quali posseggono le cognizioni occor-

renti per dargli sicure notizie dello stato della sicurezza pubblica, per informarlo nel modo più rassicurante dei mezzi che abbisognano a tutelarla.

Or bene, il Governo si è rivolto alle autorità giudiziarie, le quali trattando ogni giorno dei fatti che turbano l'ordine sociale, essendo poste in contatto con tutte le classi della società, applicando di continuo le pene ai misfatti, possono fornire i più sicuri ragguagli a questo riguardo. Si è rivolto ai capi delle provincie, ai Prefetti, e li incaricò di fargli conoscere lo stato della pubblica opinione in proposito, esplorando le persone più capaci di illuminarli. Esaminò eziandio le statistiche intorno all'esito dei giudizi per giurati, in quanto riguardano fatti puniti con pena capitale. La esperienza dei Corpi giudiziari, i responsi dei Giurati attestavano perdurante la necessità, almeno pei reati più atroci, della pena suprema. Infine tutte le notizie attinte a queste fonti il Governo sottopose al più eminente consesso consultivo, al Consiglio di Stato, e da tutti questi elementi ha raccolto la certezza che la necessità della pena capitale è da una grande maggioranza tuttora riconosciuta nel paese. Quando nel 1865 si discuteva questa medesima questione, s'invocarono appunto in Parlamento gli elementi informativi che allora mancavano e che ora noi vi presentiamo.

Ma l'onorevole Conforti obbiettava, che conveniva consultare tutte le classi, tutti gli strati della società; che non bastava limitarsi ad un mondo ufficiale; che questo non è il mezzo più sicuro per acquistare quella certezza di cui si va in traccia.

A questo riguardo io devo pregare l'onorevole Conforti, e con lui il Senato, di fare attenzione ai quesiti che il Governo poneva ai Prefetti delle provincie, e dal modo in cui questi quesiti sono stati formulati, ognuno rileverà che il Governo si è precisamente occupato di fare indagare, per organo dei Prefetti in ciascuna provincia, la pubblica opinione in tutte le classi, singolarmente in quelle che ne possono fare un migliore giudizio: chi negherà che i Prefetti fossero i più adatti a istituire con frutto cosiffatta indagine?

Il Ministero di Grazia e Giustizia, con circolare del 20 luglio 1873 si rivolgeva ai Prefetti e loro poneva le seguenti questioni:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

« Importa di sapere: 1. se l'opinione degli uomini savi e prudenti creda, nelle speciali condizioni della propria provincia, necessario di mantenere ancora nella legislazione penale l'estremo supplizio. »

Non si chiedeva dunque ai Prefetti la espressione della loro opinione, e nemmeno un loro apprezzamento personale; ma si chiedeva in primo luogo che indagassero quale fosse l'opinione degli uomini savi e prudenti.

« 2. se, data l'abolizione di questa pena, non ne verrebbe scosso o scemato nelle popolazioni quel sentimento di sicurezza e di fiducia nella tutela della legge, che è condizione precipua della vita sociale, ed ha tanta parte nella prosperità e nello sviluppo economico e morale. »

» Le SS. VV., così continua la circolare, giovandosi delle personali cognizioni acquistate nell'esercizio delle loro funzioni, ed interrogando quei cittadini che per gli uffici che esercitano, per la loro posizione nella società, e per le più frequenti relazioni con le diverse classi del popolo possono conoscere più da vicino lo stato ed i veri bisogni della pubblica sicurezza, avranno facilmente i mezzi di fornire gli elementi più sicuri donde desumere con certezza la risposta che la vera coscienza pubblica darebbe ai quesiti dianzi formulati. »

E non pare, o Signori, che questi quesiti sieno proprio stati ispirati e dettati con quel criterio, con quel metodo che voleva l'onorevole Conforti? Il Governo non ha esplorato solo l'avviso dei pubblici ufficiali, ma per mezzo dei suoi agenti ha fatto indagare l'opinione, il giudizio delle persone più intelligenti, più assennate, più capaci di informarlo su questo grave subbietto.

Ma l'onorevole Conforti osserva ancora, che sopra le 69 provincie, 41 si mostrarono propense alla conservazione della pena di morte, e 28 furono di contrario avviso; ed a suo modo di vedere le 28 dovevano valere più delle 41 provincie. Io, davvero, per quanta riflessione abbia fatta su questo suo ragionamento, non sono giunto ad intendere come in aritmetica e buona logica il voto delle 28 provincie dovesse valere più che il voto delle 41. Io credo che veramente tutti questi enti che rispondevano ai quesiti del Governo siano di eguale natura, che tutti abbiano eguale diritto alla sicurezza, alla tran-

quillità, alla tutela sociale, e che tutti abbiano parlato il linguaggio conforme al vero. E dovendo, secondo le regole più comuni della logica, prevalere la maggioranza alla minoranza, massimo trattandosi di fare leggi penali le quali si debbono conformare al bisogno del maggior numero e non del minore, parmi evidente che il giudizio che il Governo doveva prendere a base della sua risoluzione, era quello delle 41 provincie e non quello delle 28.

Io non ho creduto nemmeno di rimettermi interamente a questi rapporti ufficiali, per quanto rispettabili ed autorevoli mi apparissero; ma valendomi dell'amicizia di cui mi onora un personaggio che giustamente gode della venerazione di quest'Assemblea di cui è illustre membro, e che è altamente onorato in paese ed all'estero, il conte Sclopis, magistrato di antica e sapiente esperienza, mi rivolsi a lui per conoscere, o Signori, quale fosse il suo avviso sopra la grave questione. Ora non vi dispiaccia che io vi legga, non tutta, ma in parte la franca risposta che n'ho ricevuto. Io suppongo che il linguaggio di quest'uomo eminente sarà da quest'Assemblea ascoltato con quella riverenza colla quale lo era allora quando avevamo la fortuna di udirlo presente.

« Comincio dal supporre che non si ammette dubbio sulla legittimità in astratto della pena di morte. Se cotai dubbio esistesse, non vorrei internarmi in una discussione, che non riuscirebbe a nulla; e solo pregherei chi professasse siffatta opinione, di escludere ogni legittimità di guerra che si trasformerebbe ai suoi occhi in una serie di colpevoli volontari omicidii. Dato adunque che non si ricorra a quell'assoluto *non possumus*, mi sembra dimostrato dalla ragione non meno che dall'esperienza, che l'uso, il più ristretto però che si possa, della pena di morte, è, non che conveniente, necessario per la difesa dei diritti e dei doveri reciproci della società e dell'individuo. Qual è il primo requisito per l'efficacia della pena? L'intimidazione. Quale pena per la intimidazione pareggia quella della morte? Nessuna. Non mi si dica che nelle condizioni attuali della società vi ha tal genere di privazioni che uguagli quella del sacrificio della vita; rispondo risolutamente che no; a meno che si volesse ricorrere, orribile a dirsi!, ad una serie di tormenti, per il quale si rendesse, secondo il bar-

baro concetto degli Imperatori d'Oriente: *ritu supplicium, mors solatiurn*. Esclusa questa incomportabile ipotesi, noi scorgiamo che l'idea dell'estremo supplizio tempera spesso l'ardire e la mano de' più arrischiati assassini.

« È cosa notissima che costoro studiano il Codice penale per iscarsare quelle circostanze che indurrebbero la necessità dell'applicazione della pena di morte. So che si arrecano vari argomenti per attenuare codesta evidenza di fatti; ma credo che nessuno di essi sia irrefragabile. Si rivolgono taluni al principio del rispetto dell'individualità umana e ne traggono conto per chi ha commesso il reato, mentre più logico e più umano è certo il tener conto della vittima innocente. La sensibilità oggidì è giunta al segno di fermare società per la protezione degli animali, ed ora si ridurrebbe il Codice penale all'impotenza di frenare la spinta della passione nel colpevole. Egli è vero che oggi tra le perverse dottrine che serpeggiano, si spinge il materialismo sino al punto

Tralascio di proseguire la lettura, perchè qui l'illustre scrittore entra ad esaminare altre questioni affini, ma che non riguardano così direttamente il quesito proposto.

Ma la necessità d'infliggere la pena di morte nelle condizioni della moderna Società non è riconosciuta solo nell'interno del nostro Stato; essa è riconosciuta generalmente nei paesi che hanno condizioni anche molto migliori delle nostre. Se tutti i paesi civili di Europa, almeno i più grandi Stati, la Francia, l'Inghilterra, l'Allemagna, l'Austria e il Belgio ammettono questa necessità nei recenti loro codici o in leggi recenti, quale pretensione sarebbe la nostra di credere che noi possiamo fare senza di questo mezzo di pubblica sicurezza?

Ma, ci si dice, badate che alcuni Stati d'Europa hanno creduto di poter abolire assolutamente questa pena senza danno sociale. L'Olanda, la Svizzera, la Toscana, il Portogallo, infine la Repubblica di San Marino (*ilavità*) cancellarono di recente dai loro codici la pena di morte.

È già stato osservato che non è permesso di istituire confronti tra i piccoli e i grandi Stati. Io ammetto che questi piccoli Stati, i quali ordinarono l'abolizione, abbiano potuto senza pericolo compiere quest'atto nei loro paesi. La

polizia, la sorveglianza nei piccoli Stati si esercita con molto maggiore facilità e maggiore efficacia; è un affare quasi di famiglia a i reati ed i rei si scoprono e si puniscono più sicuramente; la repressione si esercita in generale con maggiore effetto e con maggiore sicurezza. Il grado di civiltà suol essere più uniforme in un piccolo Stato (che equivale poco più che a due o tre delle nostre Provincie); cosicchè vi si può ordinare l'abolizione della pena di morte senza compromettere nessuna parte dello Stato. Ma in un grande Stato, come è ora fortunatamente l'Italia, non altrimenti che negli altri principali Stati d'Europa, la civiltà non si può dire che sia uniforme in tutte le sue parti; cosicchè per abolire la pena di morte bisognerebbe aspettare che tutte le regioni sieno giunte a tal grado di civiltà e di buoni costumi, che l'abolizione si possa fare senza pericolo di nessuna di esse. Ciò non si verifica nella nostra Penisola dove tra provincia e provincia esiste notevole differenza di civiltà e di costumi, e il codice penale vuol essere adattato ai bisogni di tutta la Penisola considerata nel suo complesso. Respingo quindi assolutamente come inapplicabile all'Italia l'esempio dei piccoli Stati che abolirono la pena capitale.

Ma l'on. Senatore Tecchio avrebbe desiderato che per accertare la necessità di cui discorriamo, il Governo si fosse rivolto ai Professori delle Università, i quali, secondo la sua espressione, avrebbero presentato un bellissimo plebiscito per l'abolizione della pena di morte.

Mi spiace di dover fare osservare all'onorevole Senatore Tecchio, uomo di tanta esperienza e di tanta dottrina, che i Professori valentissimi a dar voti di teoria legislativa, non sono in pari grado atti a dare dei voti per la pratica applicazione delle loro dottrine teoriche. Un Professore vi dirà che la pena di morte può e deve essere abolita; ma egli ve lo dice in astratto, nel concorso di certe circostanze che suppone avverate nella sua immaginazione; egli non vi dice di farlo oggi o domani; egli lascia alla prudenza del legislatore di abolirla, allorchè le circostanze, l'opportunità, le condizioni della sicurezza pubblica lo consiglino di poter approvare l'abolizione senza cagionare gravi inconvenienti. Per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

lo che, male si interroga la teoria dove è necessità di interrogare la pratica.

Concorrono poi le nostre statistiche penali a confortare il giudizio di tutte le autorità giudiziarie e politiche intorno alla necessità di questa pena. Voi avete già udito dall'onorevole Senatore Menabrea, quale sia il numero degli assassinii, degli omicidii volontari e delle grassazioni con omicidio che negli anni 1873 e 1874 hanno desolata l'Italia. Quando un paese ha la disgrazia di contare in ogni anno dai 600 ai 700 assassinii, circa 2000 omicidii volontari, da 200 a 300 grassazioni con omicidio, come mai il suo governo potrà risolversi di rallentare per questi terribili e funesti reati il freno della pena, e farsi iniziatore in Parlamento della abolizione della più potente repressione?

È stato da taluno osservato che gli omicidii volontari non sono puniti colla pena suprema nè secondo il progetto, nè secondo la legge attuale. Ma degli omicidii volontari ha fatto opportunamente menzione l'onorevole Senatore Menabrea, ed io stimo di doverla confermare perchè il loro numero vi dimostra, quale sia la spinta a delinquere, quale sia la quantità delle persone facinorose, le quali, quando non fossero trattate dalla spaventosa minaccia della pena suprema, facilmente dall'omicidio volontario potrebbero passare a reati più gravi, agli omicidii premeditati, alle deprezzazioni sanguinose.

Che se noi volgiamo l'occhio ai nostri stabilimenti penali, li troviamo popolati da più di 40 mila condannati a pene diverse, dei quali 16 mila e più sono condannati ai lavori forzati, e fra questi più di 3 mila ai lavori forzati a vita. Voi ben vedete, o Signori, come questi tre mila e più scellerati, se non fossero stati trattenuti dalla paura di una pena più grave, avrebbero commesso reati più orribili, e questo pur troppo sarebbe per accadere, quando noi privassimo la società della massima tutela, che sta nella pena capitale.

Le condizioni della Francia a noi vicina, dell'Allemagna e dell'Austria, a questo riguardo, sono meno infelici, perchè colà il numero dei condannati sottoposti a pena risulta in generale molto inferiore, e ancora più quello dei condannati per i reati gravissimi, che io vi accennavo.

Si va dicendo che converrebbe interrogare ed ascoltare l'opinione pubblica, e che questa sia contraria alla pena del capo lo dimostri il fatto che il Governo da molti anni in qua non ha creduto di ordinare che un piccolissimo numero di esecuzioni.

Molti facilmente e spesso invocano l'autorità dell'opinione pubblica; ma il definire poi in che questa consista, dove se ne debba cercare l'espressione sincera, secondo la varietà dei casi, è cosa assai problematica. Il Governo ha creduto che nell'argomento che discutiamo, essa scaturisca principalmente dai rapporti, dai giudizi, e dai voti autorevoli e illuminati dal senno e dalla pratica che ha raccolti e che io vi ho esposti.

Sappiamo benissimo che molte persone pubblicano libri, dissertazioni ed articoli di giornali contro la pena di morte: ma noi riguardiamo questi libri, queste dissertazioni e questi articoli come espressioni individuali, non come i veri testimoni della popolare opinione. Noi portiamo ferma fiducia che, se ci fosse permesso di raccogliere Comizii popolari in tutta Italia per farli votare sopra questa questione, si avrebbe fra i pacifici padri di famiglia, fra gli onesti e tranquilli cittadini delle città e delle campagne una grandissima maggioranza in favore del mantenimento della pena capitale; nè sappiamo, se votanti si contenterebbero di quella misura molto moderata che il Governo vi propone riducendo a soli quattro enermissimi i reati capitali.

Uno speçiente per evitare che si scriva nel Codice la pena di morte veniva additato dall'onorevole Senatore Borgatti. Egli diceva che, poichè soltanto in alcune provincie del Regno vi può esser bisogno della pena capitale, a questo bisogno si potrebbe provvedere col mezzo di disposizioni speciali da farsi all'occorrenza dei casi. Questo partito potrebbe esser buono quando non si trattasse che di bisogni momentanei e passeggeri, ma non è questa la condizione di molte provincie del Regno italiano. Noi abbiamo, per giudizio delle persone meglio informate, alcune parti del Regno che sono in permanente bisogno di questa pena. Quando l'onorevole Senatore Borgatti abbia nella sua saviezza tenuto calcolo di questo giudizio, mi accorderà, ne sono certo, che mal si potrebbe aver ricorso

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

al suo spediente, il quale è di natura evidentemente temporanea e passeggera. Come la vostra Commissione, così il Governo non lo può accettare.

Noi abbiamo dunque bisogno, anzi necessità assoluta di mantenere ancora con moderazione sì, ma con fermezza, nella nostra legislazione penale questo potente freno contro i più atroci malfattori. Ma se voi riconoscete questa necessità, diceva l'onorevole Trombetta, e dopo di lui l'onorevole Senatore Pepoli, non vi potete arrestare ai quattro casi, ai quali proponete di applicare la massima pena.

L'onorevole Senatore Trombetta ha indicati altri casi, che, a suo giudizio, dovrebbero pure essere colpiti dall'estremo supplizio. Io ho provato un senso di meraviglia sentendo queste parole dalla bocca di un apostolo dell'abolizione della pena capitale. L'onorevole Senatore Trombetta mi ha richiamato con quest'osservazione alla mente l'esercizio lungo e lodevole delle sue funzioni di pubblico accusatore, ed io ho creduto che egli in quel momento obbedisse assai più alle impressioni derivanti dalla sua carriera del Pubblico Ministero, che non alle dichiarate sue convinzioni di credente nell'abolizione.

Io vi dimostrerò a suo tempo, quando si tratterà della parte speciale del Codice, come le osservazioni dell'onorevole Trombetta siano soddisfatte quanto ai più gravi reati da lui accennati; e se mai fosse incorsa qualche inesattezza od imperfezione di locuzione donde esso sia stato tratto a credere che qualcuno dei misfatti atroci da lui indicati non siano compresi nei quattro casi capitali scritti nel nostro progetto di Codice penale, non sarà difficile di correggere e migliorare la locuzione, talchè scompaia ogni pericolosa dubbiozza.

Ma non tralascierò di affermare sin da questo momento, che i fatti gravissimi che preoccupano l'onorevole Trombetta, si trovano, a nostro avviso, compresi fra quelli per i quali è minacciata la pena capitale. Il ricatto con omicidio vi è compreso sicuramente; così pure il caso di stupro accompagnato da omicidio, quando questo non sia deliberato nel momento del misfatto per eccitamento di istantanea passione senza divisamento precedente. Il progetto ha voluto sostanzialmente distinguere tra le uccisioni premeditate e quelle

avvenute volontariamente, che si dicono deliberate nell'atto criminoso senza premeditazione; e non vi è veruna contraddizione nella legge, la quale, trattandosi di uccisione che non è stata premeditata, applichi una pena meno severa di quella che infligge all'omicidio premeditato. L'omicidio commesso per brutale malvagità di cui faceva caso l'onorevole Trombetta, è caso rarissimo, talchè in alcuni Codici non si trova scritto, perchè ripugna quasi alla ragione il supporre che l'uomo, essere ragionevole più o meno, commetta un atto a cui la ragione sia intieramente estranea, un atto che da solo istinto brutale riceva il suo impulso. Quando però questo accadesse, e l'omicidio fosse il risultato di premeditazione brutale, e non di istantanea deliberazione, vi si applicherà la disposizione generale sancita nel progetto per qualunque omicidio premeditato.

L'onorevole Senatore Pepoli ha fatto alcune osservazioni sopra il regicidio. Secondo il suo modo di pensare, il regicidio non si punisce opportunamente ed efficacemente con la pena di morte, ed in prova della sua asserzione egli vi ricordava alcuni esempi di regicidii avvenuti nei nostri tempi in Francia.

Ma, o Signori, a questo riguardo credo che mi debba bastare un solo riflesso. Il regicidio nel Governo monarchico è tal fatto che non offende solamente l'individuo, ma offende un grande principio; offende e commuove tutta la nazione nella persona augusta del suo Capo supremo. Quindi se non altro, come è stato osservato da un egregio scrittore, quale un grande omaggio ad un grande principio, la estrema pena non può non essere scritta nel Codice penale contro il regicida, quando essa si trovi scritta per un'altra specie qualunque di misfatto umano.

Ora vengo all'argomento dedotto dalle rare esecuzioni delle condanne capitali.

La cosa è vera, ed è un fatto che, non essendo Ministro, io non ho cessato mai di esplorare, perchè sono convinto che, quando non vi sono motivi giusti e legittimi di far la grazia, la legge dev'essere eseguita. Ciò vuole la giustizia e ciò vuole il savio uso della più bella delle sovrane prerogative.

Però non voglio tacere che questo fatto trova una plausibile giustificazione nella circostanza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

che come la pena di morte attualmente non è stabilita in tutto il Regno, perocchè una parte di esso ne va esente, il Governo ha naturalmente dovuto provare qualche ripugnanza nell'attuare col fatto la enorme disparità che esiste nella legge; perciò egli ha creduto che fosse atto prudente e giusto il temperare gli effetti di tale disparità, astenendosi nella massima parte dei casi dal dare esecuzione alle sentenze capitali, cosicchè i cittadini italiani, almeno nel fatto, se non nel diritto quale è scritto, si trovassero parificati. Pur tuttavia vi posso assicurare che da qualche tempo le sentenze si vanno eseguendo, ogni volta che non si riconosca un giusto e legittimo motivo per cui i condannati possano conseguire la grazia sovrana.

Io crederei di avere sufficientemente giustificata la proposta del Governo, se non mi si affacciassero in questo momento le molte obiezioni che si sono dagli oppositori messe in campo. — Esse si riassumono brevemente in queste proposizioni. La pena capitale non è efficace; è irreparabile; non è graduabile o divisibile; non è emendatrice, anzi è corruttrice del sentimento popolare. Infine, ci si domanda, come volete voi introdurla in quella parte d'Italia dove non esiste? A queste obiezioni sono già state date risposte che io credo vittoriose, trionfanti. Penso che potrei anche astenermi dal tediare il Senato con ulteriori osservazioni per ribatterle; tuttavia, per non mancare in tutto a questa parte del mio compito, vi chiederò, o Signori, la permissione di dimostrare il più brevemente che mi sarà possibile la insussistenza di codeste obiezioni.

La pena suprema, si dice, è inefficace. — Ma, o Signori, voi avete pur ora inteso la parola dell'onorando conte Selopis, il quale diceva: « L'efficacia della pena in che consiste? — Nella intimidazione. — Ma qual pena incute intimidazione maggiore della pena capitale? » Io non potrei che ripetere queste stesse parole a cui risponde l'antica sentenza: *Oderunt peccare mali formidine poenae.*

I tristi, o Signori, di nessun male si preoccupano maggiormente che di quello di perdere la loro vita, comunque scellerata. Essi appartengono d'ordinario a quella classe infelice che è costretta a vivere fra gli stenti e la miseria. Ogni altro patimento è per essi tollerabile e non

grave, perchè non peggiora di molto la loro misera esistenza. L'efficacia di ogni pena si rivela, o Signori, in due maniere; l'una riguarda il corpo sociale, l'altra il delinquente al quale viene minacciata. Quanto al corpo sociale, l'efficacia della pena sta nell'infondere ai buoni la fiducia, la persuasione della sufficienza della tutela sociale, della tutela dei più sacri diritti delle persone, della proprietà, della libertà e dell'onore dei cittadini. Quella pena per la nazione è più efficace, che maggiormente inspira ai cittadini onesti e tranquilli questa sicurezza. Ora, non è dubbio per nessuno che qualunque persona del popolo interrogata, se contro i malfattori le dia più tranquillità e fiducia la pena di morte che qualsiasi altra pena, vi risponderà senza esitazione col dare la preferenza alla pena di morte sopra tutte le altre.

Quanto ai delinquenti, io porto opinione, come dianzi vi accennava, non potersi assolutamente contrastare che nessuna pena essi temono maggiormente che quella del capo. Ciò dimostrano la ragione, e l'esperienza. La ragione, perchè la pena non altro essendo che un male opposto ad un altro male, *malum passionis* opposto al *malum actionis*, quella pena è maggiore che consiste in un male maggiore. Or qual male è maggiore della privazione della vita, che è il supremo dei beni? *Mors terribilium omnium*, dice un antico adagio, *terribilissimum*. La pena di morte poi sull'animo dei malvagi produce questo doppio effetto; li atterrisce in se stessa per la privazione della vita, e li atterrisce non meno con quella larva dell'ignoto che loro spiega davanti e che li attende oltre il supplizio. Si oppone che molte persone hanno dimostrato di sprezzare la morte; che singolarmente coloro, i quali non credono alla vita futura, non hanno motivo di temere la morte. Occorre qui di fare una distinzione. Vi sono certamente persone, le quali hanno sprezzato e sprezzeranno la morte; ma queste non sono i malfattori, non sono i vili, non sono gli assassini. Queste persone sono coloro che muoiono per un grande principio, che si sacrificano per una causa generosa, che hanno nobili sentimenti; sono i martiri, sono gli eroi, sono i filosofi, che hanno affrontata e affronteranno la morte intrepidamente; è di questi, o Signori, che il nostro grande drammaturgo ha detto: « non è ver che sia la morte — il peggior di tutti i mali. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

Di questi parlava Euripide a proposito di Elettra serbata al tormento della servitù piuttosto che alla morte, nella tragedia ricordata dall'egregio Senatore De Gori. Di questi faceva cenno il Petrarca quando parlando di Sofonisba, diceva che :

. L'alta donna a morte venne
Che vedendosi giunta in forza altrui,
Morir, innanzi che servir, sostenne.

Ma se mi parlate di quegli sciagurati che non sollevano in alto la mente, ma l'hanno sempre rivolta alla terra, che sono servi del ventre e delle cupidigie più basse, costoro paventano e debbono paventare il loro annientamento. Quindi a ragione il Monti, diceva della morte di costoro :

. Primo dei danai,
L'anima vile e la rea ti crede o teme.

Che dirò dei miserabili che non hanno speranza oltre il sepolcro? Per essi tutto è perduto colla morte e perciò la temono più che i credenti a un'altra vita.

Facendo, o Signori, questa distinzione avremo fatto ragione adeguata dell'efficacia della pena suprema sopra tutta la specie umana.

Ma dai dettati della ragione veniamo a quelli dell'esperienza.

Coloro che hanno qualche cognizione pratica delle procedure penali e che per ragione del loro ufficio si trovano o si trovarono costretti a versare in questo torbido pelago di delitti e di pene, costoro hanno potuto apprendere quale sia la trista logica dei malfattori. Non bisogna darsi a credere che il malfattore che medita il delitto, come bene avvertiva l'onorevole Senatore Sclopis, non si occupi della pena, e che viva nell'ignoranza del Codice penale; anche troppo i malfattori lo conoscono e misurano i misfatti a cui si accingono alla stregua delle pene, e cercano di evitare le pene più gravi e sopra tutte la pena di morte.

Il fatto della banda Artusio, che fu già citato, e molti altri fatti della stessa natura non infrequenti negli annali giudiziari, dimostrano evidentemente che i malfattori studiano soprattutto di sfuggire alla pena della morte. Ed io ricordo che nel mio esercizio pratico non breve mi occorre una volta di vedere un processo che riguardava un tale Fasani. Questi riferiva ai

giudici che in un convegno tenuto coi suoi complici per concertare un grave misfatto, qualcheuno proponeva di condurre l'azione in una data maniera; ma egli osservava che non si doveva tenere la via proposta perchè *gli sapeva di forza*; ed a questa osservazione s'arrestarono tutti ed il progetto fu mutato. Molti altri fatti di simile natura vi potrebbero riferire gli egregi e veterani magistrati che soggiono sul banco della Commissione e che li avranno osservati nella lunga loro carriera. Mi permetta il Senato che io gli ricordi particolarmente un fatto molto importante avvenuto in Piemonte allorchè il Re Carlo Alberto vi fece la prima riforma del diritto penale. Le antiche leggi piemontesi comminavano la pena di morte contro tutti i grassatori ancorchè non avessero commesso omicidio nella grassazione. Re Carlo Alberto, salito al trono, fra le altre riforme, abolì tutti i tormenti che accompagnavano la pena di morte, e sancì che la grassazione non accompagnata da omicidio, più non fosse punita colla morte. Ebbene, o Signori, è avvenuto che crebbero le grassazioni senza omicidio; ma le grassazioni con omicidio, che conducevano al patibolo, sono diminuite notabilmente, lo che fu notato da tutti i magistrati piemontesi di quel tempo. Prova evidente è questa, che la pena di morte è un grande ritegno per i malfattori, ed è la pena che più potentemente può disarmare il loro braccio, e trattenerlo dal compiere i più nefandi disegni.

Ma dal malfattore che prepara il misfatto, passiamo ai malfattori sottoposti a giudizio, o condannati per gravi misfatti. Tutti quelli che hanno assistito alle Corti d'Assise ed hanno osservato il contegno degli accusati, avranno potuto notare specialmente l'effetto molto diverso che produce sul loro animo l'annuncio della condanna, secondochè è o non è capitale, allorchè si tratta di grandi misfatti. Essi avranno notato come generalmente l'annuncio di una pena capitale atterrisce, sgomenta e fa allibire quei malfattori, fiacca loro ogni audacia, mentre ogni altra pena viene da essi accolta, ordinariamente, con un sogghigno beffardo. Che se interviene dopo la condanna la clemenza sovrana a concedere ai condannati la grazia della pena capitale, allora bisogna vedere nelle carceri con quanta gioia codesti scellerati accolgano siffatta notizia, ancorchè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

accompagnata dall'annuncio dei lavori forzati a vita. Di questi non si danno pensiero, credono di aver fatto un guadagno immenso quando hanno salvata la testa. Ed a maggiore dimostrazione di questi fatti io vi chieggo permissione di citarvi due testimonianze molto importanti perchè provenienti da persone edotte da lunga pratica. L'una è dell'onorevole Conforti, il quale, come voi sapete, esercitò lungamente e con plauso in Napoli la professione di difensore criminale; l'altra è dell'onorevole Chiaves, il quale ha esercitato ed esercita con molto onore la stessa professione in Torino. L'onorevole Conforti nel discorso da lui pronunciato nel 1865 davanti la Camera elettiva, si faceva questo quesito: « la pena di morte è adatta a spaventare più delle altre pene? Se noi per poco vogliamo esaminare e discutere la cosa sinceramente, io credo che troveremo la pena di morte essere la più terribile e la più spaventosa. Questa è l'opinione degli uomini pratici e sperimentati.

» Io, per corso di trenta o più anni, diceva l'onorevole Conforti, ho esercitata la professione criminale, e credo che non vi sia alcuno in quest'Assemblea che abbia difese tante cause criminali, quante io ne difesi.

» Difendendo un numero veramente grande di cause criminali, io mi adoperai, per quanto era in me, di salvare gli accusati dal patibolo quando si trattava di accuse capitali.

» Ebbene, o Signori, io vi posso assicurare, che non solamente dagli accusati, ma dai loro parenti, dai loro amici io mi ebbi sempre, costantemente le più calde preghiere, affinchè li salvassi ad ogni modo dalla pena di morte; poichè, dicevano, quando ci è vita, ci è speranza; quando la vita è spenta, tutto è finito. A Napoli, ove esercitai la professione per molti anni, a tutti gli accusati da me difesi salvai la vita; ma qui in Piemonte, de' moltissimi accusati che difesi, tre vennero giustiziati.

» Voi non potete immaginarvi con quanta ansia gli accusati, i loro parenti e gli amici, in aspettazione della sentenza, tremassero, pensando che potesse contenere una capitale condanna. Quando la vita era salva, sia per la vittoria, sia per la grazia sovrana, affine di non produrre in essi una troppo viva sensazione, io non annunziava loro ad un tratto la vittoria o la grazia, ma li faceva passare a gradi dalla spe-

ranza alla certezza che il capo era salvo. Quando loro diceva che avevano salva la vita, ma erano però condannati ai lavori forzati a perpetuità, essi li riguardavano come cosa non grave e dicevano: siamo stati salvati dal capestro, il resto è nulla.

» Signori: io potrei citarvi un fatto domestico, un fatto degno della maggiore attenzione.

» Voi sapete che durante il governo di Ferdinando II poche condanne capitali si eseguivano. Il signor Cannavina, fratello del deputato che siede in questa Camera, era voce che conservasse in casa uno scrigno con circa 60,000 lire. Quattro o cinque malfattori disegnarono di ucciderlo e derubarlo: a tale intento cercarono di collocare al servizio del Cannavina un loro complice, affinchè di notte tempo potesse in casa introdurli.

» Avvenne che prima del tempo in cui dovevano condurre ad effetto questo scellerato disegno di sangue, il ricorso in grazia di due scellerati condannati per gravi misfatti venne respinto, e i due condannati vennero messi a morte.

» Tale fu lo spavento che questa esecuzione incusse nei malfattori, che immediatamente raccoltisi deliberarono di rubare bensì, ma non di uccidere.

» Questo non basta. Uno dei complici, sia che fosse rimorso della coscienza, sia per altra cagione, rivelò il tutto al Cannavina. Quel tale che doveva introdursi in casa per aprire le porte agli assassini, fu con altri mezzi condotto a confessare anch'egli il disegno: cosicchè la notte fissata per l'esecuzione il Cannavina fece venire in sua casa diversi carabinieri, i quali si fecero immediatamente addosso ai ladri introdotti nella casa e li arrestarono.

» Interrogati, confessarono la loro reità, concordemente dichiarando quanto ora vi ho narrato.

» Di questo potrà all'uopo fare testimonianza l'onorevole nostro collega Cannavina.

» Come adunque si può porre in dubbio l'efficacia della pena di morte, qual mezzo di intimidazione e di prevenzione?

» È impossibile dubitare, perchè se tanto è maggiore la spinta al misfatto, quanto maggiore è lo interesse a commetterlo, tanto maggiore altresì è la contropinta, quanto maggiore è la pena o il danno cui si va incontro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

» Dunque io credo che la pena di morte abbia la potenza di intimidazione, e sopra di ciò non vi può essere dubbio. »

Non è meno significante il linguaggio tenuto dall'onorevole Chiaves alla Camera dei Deputati nella stessa occasione. Se me lo permettete, vi leggerò anche uno squarcio del suo discorso. Egli, rispondendo all'onorevole Mancini, diceva:

« L'onorevole Mancini ci disse che *novera* una pratica di trent'anni: io naturalmente non posso dire altrettanto, ma però la mia esperienza comincia a non più essere breve, ed io voglio comunicare alla Camera qualche fatto che certo gioverà ad illuminarla, e se vi fossero dei dubitanti, forse varrebbe a persuaderli che dubbio non può esservi più, allo stato delle cose, sulla necessità di conservare nella legge nostra la pena capitale.

» Ebbene! quante volte, Signori, o nel carcere del detenuto, o nel segreto del mio gabinetto, mentre io parlavo ad un colpevole di percosse e di ferimenti, non ho sentito a dirmi: ho percosso, ho ferito, ma fui gravemente offeso; creda, signor avvocato, che se non avessi avuto paura di salire il patibolo avrei freddato il mio offensore!

» Quando mi avvenne, e ve l'ho già accennato, quando mi avvenne di entrare nel carcere di un condannato a morte e dirgli: « ti hanno commutata la pena nella galera perpetua » ma non ho visto coi miei propri occhi quest'uomo, fuori di sé dalla felicità, esprimermi la sua riconoscenza come un morente l'esprime a chi gli abbia ridato d'un tratto forza e vita? Eppure io gli ripeteva: ma ti hanno commutata la pena nei lavori forzati a vita! — Oh! non era quest'idea che potesse commuoverlo; neppure vi arrestava il pensiero: la questione era di vivere.

» Io accennerò ora ad un grave fatto, su cui richiamo tutta l'attenzione della Camera. Nella mia pratica forense ho dovuto occuparmi di processi contro associazioni di malfattori. Ebbene, notate questo fatto: nelle associazioni di malfattori ho rilevato che l'individuo incaricato di uccidere era per lo più minore degli anni ventuno, perchè poteva uccidere senza temere condanna capitale. »

E passa quindi a riferire il fatto già citato dal-

l'onorevole Menabrea, quello cioè della banda Artusio troppo famosa.

Vedete adunque, o Signori, che la ragione e l'esperienza cospirano insieme a provare che la pena di morte è la più temuta, la più efficace.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma, si oppone che per quanto sia lungo il tempo da che s'infligge questa pena, continuano pur sempre i più atroci reati. Dunque, si dice, la vostra pena di morte non ha la vantata efficacia.

Qui la risposta ci sembra molto ovvia e facile. Se l'argomentazione valesse, converrebbe lacerare da capo a fondo tutti i Codici penali; essi sarebbero strumenti inutili, perchè delitti sempre ne avvengono e ne avverranno sempre; eppure i Codici ci sono. Ma, o Signori, non si tratta di impedire che più avvengano delitti, ma bensì di ottenere con pene bene ordinate che avvengano in minore quantità e di minore gravità. Se togliete la pena, moltiplicherete misfatti e malfattori; se invece la mantenete con più giusta severità, avrete posto un freno ai malfattori e diminuiti i misfatti.

Nè ha maggior forza l'argomento che l'onorevole Conforti pretendeva trarre da un rapporto del generale francese Menou sulla criminalità nell'Etruria che diceva cresciuta nel breve regno della principessa Elisa in confronto del regno del granduca Pietro Leopoldo. Imperocchè, prescindendo dalla brevità dei due periodi posti a paragone, chi non sa che la rivoluzione francese accrebbe naturalmente in quella pacifica provincia toscana il numero e la qualità dei delitti? Nel fare siffatti confronti è d'uopo tenere esatto conto di tutte le varie cause che possono influire sulla criminalità di un paese.

Si è preteso che più grave molto della pena di morte sia quella della reclusione cellulare a vita, sì per la sua durata, e sì per i patimenti che l'accompagnano.

È verissimo, o Signori, che la serie dei dolori che affliggono il condannato alla reclusione cellulare perpetua è più lunga, mentre la pena di morte si espia in un solo istante. Ma ciò che non è vero, ed io lo contesto francamente, si è che sulla fantasia, sull'animo dei delinquenti

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

la impressione della pena a vita sia molto maggiore di quella della pena di morte.

È impossibile di crederlo, Signori; imperocchè voi avete inteso dal giudizio di uomini molto competenti per la loro pratica come sia accolta la notizia della commutazione nei lavori forzati a vita dai condannati a morte, i quali hanno ben ragione di fare questa differenza; conciossiachè la speranza, l'ultima Dea la quale non fuggo che i sepolcri, va ad assidersi accanto ai condannati nel fondo della loro cella; la speranza, questa meretrice della vita, li conforta e sostiene; essi sperano ogni giorno di rompere le catene e ritornare alla vita libera. E che lo sperino con ragione ve lo ha dimostrato in modo molto convincente l'onorevole Senatore Cannizzaro. Egli vi ha detto, come la cara sua isola sia piena ancora oggi giorno di malfattori che evasero dai lavori forzati, che hanno trovato ed occupano nella società un posto, se non rispettato, temuto, un posto che loro attribuisce una qualche importanza sociale.

Dunque, come volete che la pena dei lavori forzati a vita sia posta a paragone colla pena capitale? La speranza dei delinquenti di uscire dal carcere ha pur troppo fondamento nella possibilità di una grazia per un ravvedimento o vero o finto; nella possibilità di una fuga mercè la violenza o mercè la corruzione: infine ha fondamento in uno dei non rari sconvolgimenti, i quali perturbano la Società, più facili ad avverarsi nei paesi liberi perchè il popolo ha maggiore libertà, e che spalancano qualche volta le carceri, e liberano i detenuti.

E qui sono pure obbligato a fare un'altra considerazione che molto mi affligge ed è, che gli stabilimenti nostri penali sono lontani dall'essere del tutto sicuri.

Per la condizione ristretta del pubblico erario noi non abbiamo potuto provvedere ancora a un ordinamento efficace e regolare di tutti gli stabilimenti che occorrono per assicurare la custodia di questi terribili nemici della società; quindi le evasioni non che facili, o Signori, sono pur troppo frequenti; e non occorre che io vi ricordi come tratto tratto i giornali ci danno notizie di evasioni dei nostri condannati anche i più perversi. Nel 1873 abbiamo avuto 194 evasioni; fra queste credo che ce ne fossero 10 o 12 che erano di condannati ai lavori forzati a vita o alla pena capitale; nel 1874 ab-

biamo avuto 173 evasioni. Così stando le cose, voi ben comprendete che a ragione il condannato ai lavori forzati spera di potersi sottrarre alla pena, e con pari ragione la società deve assicurarsi contro siffatti pericoli con forti repressioni.

Una singolare osservazione è stata fatta dall'onorevole Trombetta. Egli vi disse che riguarderebbe la pena dei lavori forzati a vita come più efficace della morte se fosse messa in primo ordine, e tale non la ravvisa se viene posta in seconda linea.

Mi permetta l'onorevole Trombetta che gli dica: che per quanto io rispetti la sua perizia giudiziaria, non sono riuscito ad intendere come la stessa pena possa avere maggiore o minore efficacia secondo che sia posta in primo od in secondo ordine.

Vengo alla grande obbiezione che è stata frequentemente ripetuta come la invincibile, voglio dire la irreparabilità della pena di morte.

Non si può negare che la pena di morte sia irreparabile. *Mors nullis medicabilis herbis*. Ma questa irreparabilità è dal più al meno comune a quasi tutte le pene; imperocchè quando una pena corporale fu già scontata anche in parte, nessuno la può distruggere, quando pure si venisse a riconoscere l'innocenza del condannato. Chi gli toglierà, a cagione d'esempio, i dolori di dieci anni passati nei bagni? Quanto agli errori giudiziari, essi sono rarissimi, e in fatti si odono sempre ricordare gli stessi fatti davanti ai tribunali dai difensori di rei di misfatti capitali. Il famoso caso del Fornaretto, i casi di Calas, di Lesurques, ecc. sono divenuti proverbiali; non si parla che di questi casi perchè altri non si conoscono; e in vero, se essi furono sempre rari anche nei tempi in cui il procedimento penale era pieno di imperfezioni e di pericoli, sono divenuti quasi improbabili nei tempi nostri in cui le procedure penali sono circondate dalle maggiori guarentigie, e si giudica in seguito all'esame orale dei testimoni, in pubblico, col più ampio diritto di difesa, e col concorso dei giurati i quali hanno conoscenza dell'indole, delle abitudini e della vita intiera dell'accusato. Contro una sentenza di condanna è ammesso il rimedio della Cassazione.

Il quale rimedio, quando si tratta di condanna a morte, la legge pietosa, come ben ri-

cordava l'onorevole Senatore Conforti, vuole che sia tentato ancorchè il condannato rimanga inoperoso; e in questo caso sorge l'autorità giudiziaria e ne assume la tutela, portando il ricorso alla suprema magistratura.

Ma v'ha anche di più. Dopo che la suprema magistratura ha compiuto il suo ufficio, le carte del processo sono trasmesse al Ministero della giustizia con un rapporto del Presidente delle Assisie, il quale rende un conto esatto di tutto ciò che è accaduto nel corso del dibattimento, con un altro rapporto del Pubblico Ministero; il quale vi aggiunge pure le sue informazioni su tutti i risultamenti del giudizio, ed il suo voto sulla concessione della grazia.

Il ricorso di grazia cogli atti del processo e con tutte le relative informazioni viene quindi sottoposto al più eminente consesso del Regno, al Consiglio di Stato il quale con quella diligenza coscienziosa che la gravità dell'argomento esige, esamina la domanda di grazia, pesa le prove che determinarono la condanna, e non è che in seguito a tutto questo largo e minuto esame, che il Governo o promuove la sovrana grazia, ovvero fa eseguire, occorrendo, la condanna.

Ora io vi domando, o Signori, se con tutto questo presidio di cautele, con tutte queste garanzie di ogni maniera vi possa essere ragionevole motivo di temere un errore nella condanna e nell'ordine di esecuzione. Io non voglio dire che l'errore sia divenuto assolutamente impossibile, essendo esso il retaggio inseparabile dall'uomo; ma ben credo di poter affermare che il temuto errore è divenuto talmente improbabile, che si può quasi considerare come un'impossibilità morale.

Io ho inteso l'onorevole Senatore Poggi fare le meraviglie che si potesse sulle carte mute, come egli diceva, dare un buon giudizio per concedere o diniegare la grazia. Ma se l'onorevole Poggi riflette a quanto io diceva che cioè questo giudizio non si rende sulle carte mute, sibbene sopra diligenti rapporti della parte viva ossia di tutto ciò che è avvenuto nel dibattimento, cosicchè si possono benissimo apprezzare le prove che hanno potuto determinare la condanna, egli si persuaderà che si ha in questa materia una cautela molto rassicurante.

Io ho pure inteso muovere gravi accuse con-

tro i giurati, e gettare sopra la loro incapacità tutto il pericolo di giudizi erronei. Singolare condizione è quella dei giurati, o Signori, nella società moderna. Oggi voi li vedete portare a cielo come la magistratura per eccellenza, come i soli che possano veramente esprimere il voto popolare nei giudizi penali, quel voto che vien detto: *Vox populi, vox Dei*. Domani li sentite accusare come se fossero persone inette, persone che non hanno l'alto sentimento del loro dovere, che non sono capaci di compiere la loro missione. Non è gran tempo, o Signori, che in quest'aula stessa si discuteva la riforma dei giurati; e l'onorevole Conforti, per esempio, in quell'occasione ha trovato opportuno di ritrattare o, se più vuolsi, spiegare il giudizio sfavorevole che aveva espresso in altra solenne circostanza contro il giudizio per giurati....

Senatore CONFORTI. Non è vero...

PRESIDENTE. L'onorevole Conforti non interrompa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Egli modificando o spiegando, se così gli piace, il precedente suo giudizio si faceva qui a sostenere la causa dei giurati; ed io gliene fui grato, giacchè egli appoggiava quella causa che io pure sostenevo. Ora egli si mostra pieno di diffidenza verso i giurati.

Signori, bisogna che siamo conseguenti. Se i giurati fossero da noi reputati cattivi giudici, sapete quale sarebbe il nostro dovere? Nostro dovere sarebbe non già di occuparci della loro capacità nei giudizi capitali; ma bensì di abolire ogni giudizio per giurati, perchè a noi deve importare che si giudichino bene tanto gli accusati di reati gravissimi, come gli accusati di reati meno gravi. Quindi fintantochè la legge stabilisce questa magistratura, io credo che noi dobbiamo aver fiducia in essa, ed aggiungerò di più che la fiducia nei giurati dobbiamo averla anche maggiormente quando si tratta di pene capitali, perchè, se peccano in tali circostanze, essi peccano per eccesso d'indulgenza non di rigore, come osservava molto opportunamente l'egregio Relatore della Commissione. Supponiamo ad ogni modo che non potessimo aver grande fiducia nei giurati e che l'errore giudiziario sia possibile e temibile. Ma sarà questa, o Signori, una ragione perchè dobbiamo abolire la pena capitale? Dovremo

perciò porre i cittadini in balia degli assassini? Oh no certo, o Signori. La più volgare prudenza che cosa insegna di fare quando uno si trova fra due inconvenienti? Essa insegna a scegliere l'inconveniente minore, *minima de malis*.

Ora io vi domando, o Signori, è egli inconveniente maggiore l'espore in qualche rarissimo caso la vita dell'accusato, che possa anche essere innocente, oppure l'espore allo stesso pericolo centinaia di innocenti, abbandonandoli al furore dei malfattori col cancellare dal Codice la pena di morte? Voi comprendete di leggieri, che il secondo inconveniente è immensamente maggiore del primo, cosicchè saremmo molto improvvidi ed ingiusti se per risparmiare una vita, ne esponessimo migliaia al pericolo di cadere sotto il ferro dell'assassino.

La pena capitale, si dice, non è graduabile, è una pena assoluta. La cosa è evidente. Ma non tutte le pene sono graduabili: nessuna poi è divisibile in proporzione corrispondente ai gradi della imputabilità. Le cause che influiscono sulla imputabilità umana sono tante, che è impossibile stabilire una pena, la quale si possa graduare e ragguagliare a tutte le diversissime circostanze che possono occorrere. Aggiungete che la pena capitale non è stabilita che per i reati gravissimi. E siccome per essi la pena non sarebbe mai eccessiva, così la divisibilità della pena non si richiede assolutamente; in questa specie di pena è una qualità inutile.

Si osserva in fine, che la pena di morte non è emendatrice, ed è di più depravatrice del senso morale, e che può spingere anzi al delitto.

La pena capitale non è emendatrice. Ma anche questa non è qualità necessaria e comune a tutte le pene. Voi avete udito dall'onorevole Menabrea, come molti sieno dubbiosi sulla correggibilità dei condannati. È stato recentemente pubblicato un libro riassunto in un diario della capitale, nel quale si prende a dimostrare con molti ed ingegnosi argomenti, come sia una illusione il cercare nei condannati più perversi la correggibilità, la resipiscenza. Un carceriere inglese soleva dire che è più facile convertire un cane in una volpe, che un delinquente in un galantuomo.

Ma ammettiamo pure che, le pene, in quanto

è possibile, debbano essere emendatrici. Ma chi dirà che si debba cercare l'emendazione, allorchè si tratta di quei ribaldi che escludono ogni speranza di ottenerla? Costoro, quando fossero conservati in vita, non si farebbero migliori, ma riuscendo con simulazione e con ipocrisia ad ottenere grazia, ad uscire dal carcere, tornerebbero a delinquere.

E poichè faccio nuova menzione di coloro che escono dal carcere, mi sia permesso di fare un passo indietro; di ritornare cioè sulla possibilità delle evasioni e di farvi osservare quale immenso pericolo sovrasti alla società nel seno della quale rientri un condannato alla pena perpetua, quando la pena del capo più non esistesse.

Costui avrebbe l'impunità assicurata; non vi sarebbe enormità che non tenterebbe, sicuro che la giustizia umana è fatta impotente contro di lui. E questo stesso pensiero renderebbero i condannati reclusi enormemente audaci contro i loro custodi; si permetterebbero ogni violenza per evadere dal carcere imperocchè qualunque violenza, qualunque atrocità non aggraverebbe mai la loro condizione.

Vi prego di riflettere a queste conseguenze le quali hanno un'importanza incalcolabile, a mio parere, nella risoluzione della quistione che stiamo discutendo.

Ma la pena capitale, si dice, non solamente non è emendatrice, ma è depravatrice. Io credo che qui si faccia una manifesta confusione fra l'abuso della pena capitale e la sua applicazione moderata, limitata a quei pochi casi che veramente la richiedono.

Non vi ha dubbio, che in un paese dove venga prodigata la pena capitale massime col mezzo della decapitazione, essa può produrre il barbaro effetto di avvezzare il popolo al sangue. Ne abbiamo veduto l'esempio in una grande nazione a noi vicina dove una rivoluzione sanguinosa aveva per qualche tempo riempito di terrore e coperto di vittime il paese, e veramente il sangue eccitava al sangue e si ebbero perciò a deplorare grandi e funesti esempi di atti feroci.

Ma ciò che poté essere la conseguenza dell'abuso enorme di una pena da applicarsi colla massima riserva, non sarebbe da temersi dal sistema nostro; imperocchè i rarissimi casi in cui questa pena sarebbe applicata, e il suo modo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

di esecuzione circondato da quelle formalità che possano agire, più che sui sensi, sopra l'immaginazione del pubblico, ispirerebbero un salutare terrore a coloro che abbisognano di cosiffatto tremendo ritegno che li trattenga dal delinquere. E di questo faceva chiara testimonianza l'onorevole Senatore Trombetta, allorché discorrendovi del tetro convoglio di un condannato condotto al patibolo, vi faceva la dipintura degli spettatori che ritornavano atterriti, esterefatti, costernati. E che cosa sono questi segni se non la dimostrazione evidente del profondo sgomento che l'esecuzione di quella pena produce sopra la moltitudine? È uno sgomento, o Signori, che ispira, se non la virtù, al certo l'astensione dai misfatti che traggono al patibolo.

Poco o nulla vale poi, a mio avviso, l'argomento che è stato messo avanti dall'onorevole Tecchio e dedotto dai molti condannati a morte i quali avevano assistito ad esecuzioni capitali. Come la moltitudine suole accorrere a questi spettacoli della giustizia punitrice, non è meraviglia che i condannati a morte abbiano assistito ad una di queste esecuzioni. Ciò che importerebbe di conoscere, o Signori, è il numero di quelli che si sono astenuti dal commettere atroci reati, a cui si sentivano propensi, per avere assistito ad una esecuzione capitale. Disse bene un arguto scrittore, che noi abbiamo la statistica dei delitti commessi, ma non abbiamo e non potremo mai avere la statistica, non meno importante, dei delitti che non si sono commessi per timore, per terrore della pena.

I condannati a morte, in generale, sogliono mostrarsi molto abbattuti e avviliti. Tengono un contegno di pentimento e di rassegnazione, e riconoscono, allorché non negano il fatto, che la pena loro inflitta è da essi ben meritata.

Non sarà mai accaduto a nessuno che abbia veduto un condannato a morte, di averlo inteso lagnarsi che non meritasse la pena quando più non contestava di aver commesso il delitto. Molte volte codesti condannati negano il delitto ed accusano quindi l'ingiustizia degli uomini, ma nell'atto dell'esecuzione della pena essi sogliono con parole di pentimento eccitare all'esempio la moltitudine; e questa moltitudine ritrae da quella vista e da quelle parole una profonda impressione che insegna ad abborrire il misfatto ed il malfattore.

Dopo avere confutate ad una ad una, colla brevità che mi è imposta dalla lunga via, le obiezioni che si vanno facendo alla pena capitale da Beccaria ai nostri giorni, mi rimane, o Signori, un'ultima difficoltà, molto delicata e per me specialmente penosa, ed è quella che ci oppone la nobile provincia italiana, in cui la pena capitale da alcuni anni non è più in vigore. Le relazioni personali che mi legano a quella cara provincia, le consuetudini di amicizia che vi tengo, il grato soggiorno che vi ho fatto, quello che spero di potervi far ancora, se il cielo seconda i miei voti, mi riempiono, come bene intendete, l'animo di dolore, al solo pensiero di fare cosa che a quel paese possa riuscire penosa. Ma io sono persuaso, o Signori, che quando si esami freddamente, con calma, senza prevenzioni, l'effetto che questo Codice, colla pena di morte, produrrebbe anche in quella parte d'Italia, non si potranno seriamente dividere quelle apprensioni e quelle avversioni che sono state in quest'Aula manifestate da coloro che si sono singolarmente preoccupati dell'estensione della pena di morte alla Toscana. Se si trattasse di fare un Codice per la Toscana, e per qualche altra provincia italiana, di costumi non dissimili da quelli della Toscana, allora la questione dell'abolizione non sarebbe dubbia. Ma, o Signori, trattandosi di fare un Codice per tutta la nazione italiana, ed essendo riconosciuta la necessità di pareggiare per tutti gl'Italiani il diritto penale, noi dobbiamo di necessità occuparci delle esigenze e dei bisogni di tutte le parti della nazione. Quindi poco importa che in Toscana ed in altre provincie la pena di morte non si possa riguardare come strettamente necessaria. Quando è dimostrato che questa pena è necessaria per una grandissima parte della nazione, come si può accogliere l'idea di fare un'eccezione per la Toscana?

Vi diceva benissimo l'onorevole Senatore Pica, che egli non crede che quella popolazione colta ed intelligente sarebbe mai per aspirare ad un privilegio così odioso e strano, ad un'eccezione la quale non potrebbe assolutamente essere giustificata in faccia alla giustizia ed allo Statuto, che vuole tutti i cittadini eguali davanti alla legge.

È verissimo che da più anni dura quest'assurdità, quest'offesa flagrante dell'uguaglianza

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

civile; è verissimo che nel fatto quest'enorme disparità esiste da parecchi anni. Ma come fu introdotta e mantenuta, o Signori? fu introdotta nel primo giorno di una rivoluzione e per atto di un Governo del tutto provvisorio; fu mantenuta dal Governo nazionale colla condizione che nella più prossima sessione si sarebbe presentato un progetto di Codice penale che avrebbe esteso un impero uguale sopra tutta l'Italia.

Come le cose sieno andate, voi tutti, al pari di me, lo ricordate; come questo Codice, unico pel Regno, non sia stato mai presentato prima d'ora, è inutile che ve lo spieghi; quindi il provvisorio si è protratto per molti anni, e ancora dura; ma sarà egli permesso, sarà egli decente chiedere che questo provvisorio sia eretto a sistema definitivo nel giorno in cui si tratta di unificare il nostro diritto penale?

Io non credo che si possa ragionevolmente dire con alcuni che la legge nuova, quando venisse approvata colla pena capitale, ed estesa alla Toscana, farebbe oltraggio a quella preclarissima parte d'Italia; imperocchè è stato detto, con grande ragione, che non sono le pene che disonorano un paese, ma i misfatti. Il Codice, portando una pena in quella parte d'Italia, non vi porta di certo i misfatti, né i malfattori; dunque, o i misfatti capitali non vi si commetteranno, e la Toscana godrà della più bella, della più lodevole, della più ammirabile reputazione di miti costumi; ovvero i misfatti avverranno anche in quella parte come nelle altre parti d'Italia; e allora, ditemi, quale ragione avrebbero gli onesti di dolersi che i malfattori del loro paese siano trattati con un rigore eguale a quello che si applica ai malfattori di tutto il Regno? Del resto, noi abbiamo dinanzi agli occhi un recentissimo esempio veramente degno di imitazione che ci viene dato da una grande nazione che a gran passi cammina sulla via della civiltà, e che si è trovata, quanto alla pena di morte, allorchè volle unificare il suo diritto penale, nella condizione stessa in cui ora si trova la nostra Italia.

Voi già intendete che voglio parlare della Germania del Nord. Allorchè la Confederazione Germanica del Nord, costituita in un grande corpo politico, poneva mano alla riforma unificativa del suo diritto penale, incontrava precisamente la stessa difficoltà che ora si in-

contra in Italia, perchè non una provincia, non uno Stato della Confederazione, ma quattro Stati esistevano, dove la pena di morte era stata fin dal 1818 abolita, in seguito ai rivolgimenti politici che ebbero luogo in quell'epoca nell'Allemagna. Questi Stati erano la Sassonia, l'Anhalt, Brema e l'Oldemburgo. I rappresentanti di questi Stati, come ora fanno i Toscani, chiedevano che tutta la Germania fosse trattata alla stessa maniera, cioè che la pena capitale fosse per tutti abolita. Avvertite bene, o Signori, essi non hanno chiesto mai che gli altri Stati confederati della Germania fossero trattati peggio di loro, non hanno mai chiesto il privilegio della esenzione della pena del cr o per i loro malfattori; chiedevano la sola cosa che plausibilmente chieder si potesse, che cioè, l'abolizione della pena di morte fosse estesa a tutta la Confederazione. Ebbene, in siffatta circostanza, quell'eminento uomo di Stato, che è il principe di Bismarck, interveniva nella discussione, e pronunciava parole che voi mi permetterete che io ricordi al Senato, siccome quelle che si attagliano perfettamente al caso nostro, e che risolvono, a mio modo di vedere, la questione, con quell'altezza di vedute e con quella generosità di sentire che illustrano quel grande statista.

L'illustre Bismarck così si esprimeva:

« È per me un' assoluta impossibilità, sarebbe un rinnegare pienamente il mio passato, se io volessi approvare una legge, la quale sancisce il principio, che la Confederazione debba creare due sistemi di legislazione diversi per i tedeschi del Nord (*Benissimo*); che si debbano io certo qual modo creare due classi diverse di tedeschi del Nord (*Benissimo*); da una parte, una classe *chelta* la quale per la sua civiltà, per la sua educazione sia arrivata a tal grado di progresso che persino i suoi più cattivi soggetti non abbiano più bisogno del correttivo della scure; e da un'altra parte, il *profanum vulgus* (sic) di 27 milioni (*in Italia sarebbero 24*), che non hanno ancora raggiunto questo grado di coltura sassone-oldenburghese, ai quali pertanto si debba porre ai fianchi la scure per mantenere l'ordine fra essi. Noi non possiamo ciò approvare. Secondo la mia convinzione io preferirei un Codice penale molto più imperfetto, ma uguale per tutti. Io spererei che per il buon senso della nostra popolazione e dei suoi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

rappresentanti, le mende di un Codice penale imperfetto sarebbero talmente conosciute che in pochi anni le lacune sarebbero colmate e gli errori corretti; ma mai non si potrebbe rimediare alla dimenticanza del principio fondamentale dell'unificazione che noi dobbiamo introdurre in Germania. Sotto questo punto di vista io non posso riconoscere né un Oldenburgo, né una Prussia; io riconosco soltanto dei Tedeschi del Nord. »

E noi, o Signori, diremo con pari ragione che non possiamo riconoscere Toscani, Piemontesi, Lombardi o Veneziani, ma riconosciamo unicamente degli Italiani.

« La nostra missione, prosegue il patriottico oratore, consiste nel costituire la eguaglianza innanzi la legge di tutti i cittadini della Germania del Nord, e non già nel consacrare la disuguaglianza dove essa esiste e nell'introdurla in una parte della Confederazione dove non esiste. Questa, o Signori, è una impossibilità politica. Noi abbiamo combattuto energicamente i privilegi, le disposizioni speciali, i pregiudizi dei singoli Governi e delle singole razze, anzi i diritti dei singoli Governi e delle singole razze (*precisamente ciò che abbiamo fatto noi*) perchè avevamo la coscienza della grandezza della nostra missione; noi abbiamo sempre avuto di mira il nostro intento nazionale; noi non abbiamo guardato né a destra, né a sinistra se recavamo offesa alle convinzioni di alcuno.

» Da quest'indirizzo abbiamo ricavato la nostra forza, la nostra potenza per intraprendere ciò che abbiamo compiuto. Quando siffatto indirizzo venisse abbandonato, quando noi lo trascurassimo innanzi al popolo germanico ed ai suoi vicini, mettiamo pegno che la potenza colla quale da tre anni e mezzo noi abbiamo proceduto sarebbe trascinata nel fango del *particularismo* degli Stati, e del *particularismo* dei partiti. »

Voi vedete, o Signori, come queste osservazioni facciano precisamente a capello per il caso nostro. Per noi anzi evvi una maggior ragione che è già stata notata dall'onorevole Senatore Borgatti. Noi formiamo fortunatamente uno Stato unico, sorto all'antica sua vita nazionale, mentre lo Stato Germanico è una Confederazione composta di diversi Stati.

Ebbene, o Signori, sarebbe molto meno as-

surdo l'ammettere una diversità di pena tra i diversi Stati di una Confederazione, che non tra le diverse provincie che compongono un solo regno, una sola monarchia, come avviene fra noi. Ciò vi dimostra quanta sia l'importanza dell'argomento che noi possiamo e dobbiamo ricavare dall'esempio della Germania.

Parmi di avere oramai risposto a tutte le obiezioni che sono state fatte al progetto del Ministero. Del resto alla brevità relativa, che mi sono dovuto imporre, abbondantemente supplirono le osservazioni fatte dagli altri egregi membri di quest'Assemblea, che propugnarono la nostra tesi. Non mi rimane che dire poche parole di conclusione. Io mi rivolgerò anzitutto agli impazienti, pregandoli a voler frenare i loro generosi sforzi e a confidare nell'azione di quel progresso che a gran passi si avvanza e che sicuramente ci condurrà alla meta a cui tutti aneliamo. Quali progressi, o Signori, sono veri e durevoli? Quei soli progressi i quali siano fatti in tempo maturo e con la dovuta ponderazione. Il procedere a salti, il correre, allorché la prudenza insegna a camminare con passo cauto, è un volere compromettere una causa buona; non è un affrettare l'arrivo alla meta, ma un precipitarsi su di essa per essere poi costretti a ritornare indietro, come è toccato a non pochi paesi i quali hanno voluto innanzi tempo abolire la pena capitale.

Mi basti a questo proposito il ricordare l'esempio della stessa Toscana, la quale abolì e restaurò parecchie volte quella pena in breve giro di tempo: e l'ultima volta l'abolì in un momento di palpitante rivoluzione. Ognuno comprende che quella rivoluzione abbia potuto mantenere questo suo atto, perchè, come vi diceva, lo Stato regolare che è subentrato ha conservata provvisoriamente la deliberazione di un Governo provvisorio. Non si può affermare però, che la Toscana avrebbe mantenuta siffatta abolizione, quando fosse rimasta infelicemente separata dalle altre provincie d'Italia. Questo io ricordo, che un soprintendente di polizia della Toscana che era avo del celebre poeta Giusti, dovette fare al Gran Duca riformatore una relazione, stata recentemente scoperta negli archivi di Firenze, nella quale diceva che in seguito alla riforma criminale i delitti erano di molto aumentati e che sarebbe stato necessario di ricorrere a mezzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1875

più efficaci. Ecco il testo della relazione del signor Giuseppe Giusti, Presidente del Buon Governo, scritta il 2 gennaio 1792, e trovata nell'archivio di gabinetto di Firenze (Vol. 156):

« L'importante incarico fra gli altri molti annesso al dipartimento cui ho l'onore di presiedere... m'impone il dovere di far presente alla R. A. V. l'accrescimento notevole che veggio farsi ogni giorno fra noi dei delitti i più gravi... Un fatto di cui ho potuto assicurarmi col riscontro de' settimanali rapporti dei giudicenti, e con quello dei protocolli delle cause criminali... si è che il numero di questi delitti ha cominciato ad aumentarsi dal tempo della pubblicazione delle riforme criminali del 30 novembre 1786: cioè dall'epoca dell'abolizione della pena capitale. »

Io dico adunque ai più impazienti di voler pazientare, perchè dal ritardo essi non avranno che a trarre un guadagno ed un gran profitto per l'adempimento del generoso loro voto.

Rivolgendomi poi a tutti i membri dell'Assemblea, io vi prego, o Signori, di riflettere seriamente all'immensa responsabilità che pesa sul voto che state per rendere, sull'atto col quale vi apprestate a sciogliere una questione non solamente giuridica ma sociale.

Io vi prego, Signori, di voler ben considerare lo stato attuale della sicurezza pubblica in Italia e le conseguenze che deriverebbero da una inconsiderata abolizione della pena capitale, che ancora riteniamo necessaria per la tutela delle persone e delle proprietà. Tutto ciò ponderate

nella vostra coscienza e nella vostra saviezza, e poi decidete il formidabile problema. Il Governo e la nazione attendono la vostra deliberazione con ferma fiducia che essa sarà degna del vostro senno politico, sarà ispirata da quell'alto amore del bene pubblico che costantemente dirige i vostri atti, e risponderà ai supremi bisogni della sicurezza pubblica e dell'ordine sociale della cara nostra patria.

PRESIDENTE. Domani seduta alle ore due per il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione di un nuovo Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6 10).

RETTIFICAZIONE.

Alla pag. 245, colonna prima, nel discorso del Senatore De Filippo, dove si legge: « o di perdurare ancora per qualche tempo nell'attuale legislazione penale, pur di vedere abolita, ecc. » leggesi: « o di perdurare ancora per qualche tempo nell'attuale legislazione penale o di affrettarne l'unificazione senza vedere abolita, ecc. »

Nella stessa pagina, colonna seconda, ove leggesi: « un fatto la cui autorità morale poteva esser presa in grande considerazione, ecc. » leggesi: « non poteva non esser presa in grande considerazione, ecc. »